SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 27**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 febbraio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

1986

1987

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero delle finanze

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche, in seguito a rinuncia, delle registrazioni di specialità medicinali disposte con decreti ministeriali 21 giugno 1986, numeri 7412/R e 7413/R e 30 settembre 1986, numeri 7445/R e 7446/R.

86A9199 - 86A9200

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1986, n. **987**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Considerato che è tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81 - 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state già riordinate;

Rilevata la necessità di accogliere la richiesta dell'Università degli studi di Sassari di istituire il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, allo scopo di riequilibrare le iscrizioni presso l'omonimo corso di laurea dell'Università di Cagliari, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti;

Rilevata, quindi, la necessità di accogliere la richiesta stessa in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 77, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente articolo relativo all'ordinamento del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche:

Art. 78. — La facoltà di farmacia conferisce la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, dopo un corso di studi di cinque anni, divisi in un biennio ed in un triennio.

È titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) analisi chimico-farmaceutica I (analisi qualitativa);
* 2) anatomia umana;
* 3) botanica farmaceutica;
* 4) chimica fisica;
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica I;
7) fisica;
8) fisiologia generale;
* 9) istituzioni di matematiche;
10) microbiologia e igiene.

Triennio:

11) analisi chimico-farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) analisi chimico-farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
* 13) biochimica applicata;
* 14) chimica biologica;
* 15) chimica degli alimenti;
* 16) chimica farmaceutica applicata;
* 17) chimica farmaceutica e tossicologica I;
* 18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
** 19) chimica organica II;
* 20) farmacologia e farmacognosia;
21) impianti dell'industria farmaceutica;
22) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) metodi fisici in chimica organica;
24) saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari:

zoologia generale;
* mineralogia;
chimica delle fermentazioni;
fisiologia vegetale;
scienza dell'alimentazione;
flora ed erboristeria della Sardegna;
farmacognosia;
chimica dei composti eterociclici;
fitofarmacia;
* complementi di chimica tossicologica;
biologia generale;
patologia generale;
stechiometria;
chimica clinica;

chimica delle sostanze organiche naturali;
prodotti dietetici;
prodotti cosmetici;
chimica analitica.

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari.

La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di farmacista, il laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche deve aver compiuto un semestre di pratica professionale preso una farmacia oppure un trimestre presso una industria farmaceutica ed un trimestre presso una farmacia. Il periodo di pratica professionale dovrà avere inizio dopo il conseguimento del titolo accademico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1987
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 66

87G0060

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. **988.**

Modificazione allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, all'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto l'insegnamento complementare di «dietoterapia».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1987
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 68

87G0061

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. **989.**

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 23, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «chirurgia gastroenterologica».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1987
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 69

87G0062

LEGGE 29 gennaio 1987, n. **13**.

Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge gli invalidi per servizio di 1ª categoria appartenenti alle categorie dei militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle ex guardie di pubblica sicurezza e gli allievi della Polizia di Stato, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della 1ª classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti nonché quelli appartenenti alle altre categorie di dipendenti dello Stato.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui all'articolo 1 sono corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra.

2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1984, n. 111.

Art. 3.

1. Si applicano nei confronti dei mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensione privilegiata ordinaria, appartenenti alle categorie indicate nel precedente articolo 1, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, nonché i commi secondo, quinto e sesto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nel testo sostituito dall'articolo 3 della stessa legge n. 656.

2. L'indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è attribuita a decorrere dal 1° luglio 1986 ai grandi invalidi per servizio.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi nell'anno 1986, 20 miliardi nell'anno 1987, 23 miliardi nell'anno 1988 e 25 miliardi nell'anno 1989, si provvede:

a) quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «integrazione assegni accessori pensioni privilegiate ordinarie e corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra a favore dei grandi invalidi militari»;

b) quanto a lire 20 miliardi, 23 miliardi e 25 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988 e 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1987-89, sul detto capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Integrazione assegni pensioni privilegiate ordinarie in relazione ai miglioramenti sui medesimi assegni accessori dei pensionati di guerra».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 2, comma 2:

La legge n. 111/1984 reca adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Il primo comma del relativo art. 5 prevedeva, infatti, per il triennio 1982-84, la concessione di un adeguamento all'assegno di superinvalidità, all'indennità di assistenza e di accompagnamento e all'assegno per cumulo di infermità, mediante attribuzione di un assegno aggiuntivo.

Con l'abrogazione di detto primo comma, intervenuta con la presente legge, il citato art. 5 resta composto del seguente unico comma:

«L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennità diversi da quelli sopra menzionati. La quota di adeguamento sarà determinata ogni triennio con decreto del Ministro del tesoro».

Note all'art. 3, comma 1:

I commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge n. 656/1986 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) dispongono quanto segue:

«4. Nei "Criteri per l'applicazione delle tabelle *A* e *B*" riportati alla fine della tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il titolo anzidetto è sostituito dal seguente:

"Criteri per l'applicazione delle tabelle *A, B* ed *E*".

5. Nei criteri di cui al precedente comma 4, il primo capoverso della lettera *a)* è sostituito dal seguente: "Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle *A* e *B*, non va esteso alle infermità elencate nella tabella *E*, avendo detta elencazione 'carattere tassativo', salvo nei casi previsti dalla lettera *B*, n. 2), e dalla lettera *F*, n. 8). In tali lettere *B*, n. 2), ed *F*, n. 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, esista o meno la necessità della continua o quasi continua degenza a letto"».

— Si trascrive, per intero, il testo aggiornato dell'art. 6 del D.P.R. n. 834/1981 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533) ai cui commi secondo, quinto e sesto il presente articolo fa riferimento:

«Art. 6. *(Indennità di assistenza e di accompagnamento).* — L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

"Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *F*, annessa al presente decreto, è liquidata, d'ufficio, un'indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere *A*, numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo; *A-bis; B*, n. 1); *C; D; E*, n. 1), della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore scelto fra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera *A*, numeri 1), 2), 3), 4) comma secondo e gli invalidi ascritti alla lettera *A-bis*, n. 1), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne darà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita: dal 1° gennaio 1985 in L. 1.260.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in L. 1.638.000 mensili per gli scritti alla lettera A, *n. 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra, e n. 2); dal 1° gennaio 1985 in L. 840.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in L. 1.092.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1), 3) e 4), commi secondo e terzo della lettera* A; *dal 1° gennaio 1985 in L. 560.000 mensili e dal 1° gennaio 1986 in L. 728.000 mensili per gli ascritti al n. 1) della lettera* A-bis.

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, *lettera* A-bis, *n. 2), i quali, in luogo del secondo accompagnatore possono chiedere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 280.000 mensili dal 1° gennaio 1985 e di L. 364.000 mensili dal 1° gennaio 1986.*

L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quinto e sesto, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore è devoluta, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato"».

Nota all'art. 3, comma 2:

I commi 1 e 2 dell'art. 8 della legge n. 656/1986 (per il titolo si veda la nota all'art. 3, comma 1) così recitano:

«1. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera *A-bis* della tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nonché ai grandi invalidi

affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci, per far fronte alle particolari necessità di assistenza è corrisposta una speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, nella misura mensile pari a quella prevista per gli invalidi ascritti alla lettera *A*, numeri 1) e 2), di cui al quinto comma dell'articolo 6 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, come risulta sostituito dall'articolo 3 della presente legge, con decorrenza 1° gennaio 1985.

2. Tale speciale indennità è cumulabile con l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della presente legge».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1745):

Presentato dal sen. ORCIARI ed altri il 24 marzo 1986.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 15 aprile 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione l'11, 26 giugno 1986; 17 settembre 1986.

Relazione scritta annunciata il 28 ottobre 1986 (atto n. 1745/*A* - relatore: sen. ORCIARI).

Esaminato in aula e approvato il 6 novembre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4158):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 20 novembre 1986, con pareri delle commissioni I, IV, V, VII e XI.

Esaminato dalla VI commissione il 10, 17, 19 dicembre 1986 e approvato il 15 gennaio 1987.

87G0069

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1986.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Pecorino toscano».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere, a termini dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della «denominazione di origine» del formaggio «Pecorino toscano»;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della ricordata legge n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 1985;

Vista l'istanza avanzata avverso il parere del comitato sopra citato con la quale veniva rappresentata l'esigenza di estendere la zona di produzione del formaggio in discorso includendo altri territori non contemplati nella domanda di riconoscimento;

Ritenuto di non accogliere l'istanza di cui trattasi in quanto nei territori per i quali era stata chiesta l'inclusione non sussistono le condizioni ambientali e di tradizione esistenti nella zona originaria;

Considerato che il formaggio «Pecorino toscano» è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dalle consuetudini di fabbricazione esistenti nella zona di produzione;

Ritenuto per i suesposti motivi di accogliere la domanda presentata dagli interessati per ottenere il riconoscimento della «denominazione di origine» in quanto rispondente alle effettive esigenze della produzione e della commercializzazione del formaggio «Pecorino toscano»;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Pecorino toscano» il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati con il presente decreto con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.

La denominazione di origine «Pecorino toscano» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio a pasta tenera o a pasta semidura, prodotto esclusivamente con latte di pecora intero;

l'alimentazione base del bestiame ovino deve essere costituita da foraggi verdi o affienati provenienti dai pascoli naturali della zona con eventuali integrazioni di fieno e di mangimi semplici concentrati.

Si produce da settembre a giugno.

Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 35° e i 38° con aggiunta di caglio di vitello onde ottenere la coagulazione del latte entro 20-25 minuti.

È consentito l'uso di fermenti lattici selezionati e di enzimi lipolitici di ausilio alla maturazione.

Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica e nella lavorazione si provvede alla rottura della cagliata fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di una nocciola per il formaggio a pasta tenera e di un chicco di granoturco per quello a pasta semidura.

Per la preparazione di quest'ultimo la cagliata potrà altresì essere sottoposta ad un trattamento termico (cottura) a 40-42° per 10-15 minuti.

Dopo la rottura e l'eventuale cottura la cagliata viene messa in apposite forme per lo sgrondo del siero.

Lo spurgo o sineresi viene effettuato tramite pressatura manuale oppure con stufatura a vapore per un periodo variante da 30 a 150 minuti.

Il tempo di permanenza maggiore è riservato al formaggio a pasta semidura.

La salatura è effettuata in salamoia al 17-19% di cloruro di sodio.

La permanenza, riferita a kg di peso, è di almeno otto ore per il pecorino a pasta tenera e di almeno 12-14 ore per il pecorino a pasta semidura. La salatura deve essere eseguita anche con aggiunta diretta di sale.

Il «Pecorino toscano» può essere trattato esternamente con un antimuffa e deve essere maturato in idonee celle ad una temperatura di 8-10 °C ed una umidità relativa all'80-90%.

Il periodo di maturazione si protrae da venti a quaranta giorni per il tipo a pasta tenera e deve essere non inferiore a quattro mesi per il tipo a pasta semidura.

È usato come formaggio da tavola o da grattugia.

Presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a facce piane con scalzo leggermente convesso;

dimensioni: diametro delle facce da 15 a 22 centimetri, altezza dello scalzo da 7 a 11 centimetri con variazioni in più o in meno in entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione fermo restando che lo scalzo non deve mai superare la metà del diametro. Gli scalzi più elevati rispetto al diametro, saranno preferiti nelle forma a pasta semidura;

peso: da 1 a 3 kg;

confezione esterna: crosta di colore giallo con varie tonalità sino al giallo carico nel tipo a pasta tenera; per il tipo a pasta semidura il colore della crosta può eventualmente dipendere dai trattamenti subiti;

colore della pasta: di colore bianco leggermente paglierino per il tipo a pasta tenera, di colore leggermente paglierino o paglierino per il tipo a pasta semidura;

struttura della pasta: pasta a struttura compatta e tenace al taglio per il tipo a pasta semidura con eventuale minuta occhiatura non regolarmente distribuita;

sapore: fragrante accentuato, leggermente piccante;

grasso sulla sostanza secca: per il prodotto stagionato non inferiore al 40% e per il prodotto fresco non inferiore al 45%.

Art. 3.

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio di cui sopra comprende: l'intero territorio della regione Toscana, l'intero territorio dei comuni di Allerona e Castiglione del Lago ricadenti nella regione Umbria e l'intero territorio dei comuni di Acquapendente, Onano, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Valentano, Farnese, Ischia di Castro, Montefiascone, Bolsena e Capodimonte, ricadenti nella regione Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1986

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1986
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 63

87A0730

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 gennaio 1987.

Estensione delle norme per l'inanellamento e la registrazione dei falconiformi che vengono introdotti in Italia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge n. 968/1977 che reca principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1983 che attua il regolamento CEE n. 3626/82 del 31 dicembre 1982 e il regolamento CEE n. 3418/83 del 28 novembre 1983 concernente l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1984, con il quale si emanano norme per l'inanellamento e la registrazione dei falconiformi che vengono introdotti in Italia ai sensi della CITES;

Considerato che per migliorare la tutela delle popolazioni di strigiformi appartenenti alla fauna selvatica italiana è opportuno precedere all'inanellamento e alla registrazione degli esemplari che vengono introdotti in Italia dall'estero;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 31 marzo 1984 - Inanellamento e registrazione degli esemplari di falconiformi che vengono introdotti in Italia, viene esteso anche a tutti gli esemplari di strigiformi che vengono introdotti in Italia ai sensi degli articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 31 dicembre 1983.

Roma, addì 16 gennaio 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A0732

DECRETO 20 gennaio 1987.

Importazione di patate da seme dal Canada per la campagna 1986-87.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1986, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione di patate da seme, modificata dalla direttiva n. 86/215/CEE;

Vista la direttiva del Consiglio n. 70/457/CEE del 29 gennaio 1970, modificata dalla direttiva n. 86/155/CEE;

Vista la decisione presa in sede CEE dal comitato fitosanitario permanente che ha approvato le deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE sopramenzionata, per l'introduzione in Grecia e in Italia di tuberi seme di patate originari del Canada;

Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente decreto fanno escludere qualsiasi rischio fitosanitario per l'introduzione in Italia del «Corynebacterium sepedonicum» e del «potato spindle tuber viroid»;

Decreta:

Art. 1.

I tuberi seme di patate della varietà Kennebec originari del Canada possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 marzo 1987.

Art. 2.

Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi seme di patate, di cui al precedente art. 1, le autorità fitosanitarie canadesi dovranno accertare che:

1) Le patate da seme dovranno essere state prodotte in quelle aree del New Brunswich e del Prince Edward Island che «Agricolture Canada» abbia ufficialmente dichiarato esenti da «potato spindle tuber viroid» e da «Corynebacterium sepedonicum». Dette aree potranno essere dichiarate esenti dagli organismi nocivi sopramenzionati soltanto se:

a) comprendono i campi di almeno tre distinte aziende produttrici di patate, indipendentemente dal fatto che dette aziende gestiscano terreni affittati situati in altre aree; oppure una superficie di almeno 4 kmq e sono circondate da terre ed acque non facenti parte delle suddette aziende, dove i predetti organismi nocivi sono stati rilevati nei precedenti tre anni;

b) le patate prodotte in dette aree sono la prima diretta generazione di patate da seme delle categorie «Pre-Elite», «Elite I», «Elite II», o «Elite III», prodotte in aziende qualificate a produrre patate da seme delle categorie «Pre-Elite» o «Elite I» e che sono aziende ufficiali o ufficialmente designate e controllate per tale scopo;

c) la superficie destinata alla produzione di patate diverse da quelle da seme non deve superare 1/5 di quella usata per la produzione di patate da seme;

d) esami annuali sistematici e rappresentativi, effettuati almeno nei precedenti cinque anni, in condizioni idonee alla individuazione degli organismi nocivi

considerati, condotti su tutti i campi di patate localizzati nelle aree anzidette e su patate ivi raccolte e comprendenti appropriati test di laboratorio, non hanno mostrato alcuna presenza positiva o qualsiasi altro elemento che potesse essere di ostacolo al riconoscimento di queste aree come esenti da malattie;

e) sono state emanate disposizioni legislative, amministrative o di altro tipo atte ad assicurare che:

le patate prodotte in altre aree del Canada diverse da quelle dichiarate libere dalle malattie, o in Paesi dove è nota la presenza degli organismi in questione, non possono essere introdotte in tali aree, e

ne le patate prodotte in tali aree, né i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le attrezzature per la manipolazione, la selezione e il confezionamento impiegati possano entrare in contatto con patate o con i materiali come sopra specificati originari di aree diverse da quelle dichiarate esenti da malattie.

Le aree dichiarate esenti dagli organismi su indicati dovranno essere comunicate alla commissione CEE, onde accertare la corrispondenza alle disposizioni di cui sopra.

2) Le patate da seme dovranno essere certificate ufficialmente come patate da seme che soddisfino almeno le condizioni previste per la categoria di «base».

3) Campioni dovranno essere prelevati ufficialmente da ogni partita destinata all'Italia; una partita puo consistere solo di prodotto di un singolo produttore; i campioni dovranno essere esaminati da laboratori ufficiali per accertare la presenza del «potato spindle tuber viroid» o del «Corynebacterium sepedonicum»; i campioni per l'accertamento della eventuale presenza di «potato spindle tuber viroid» saranno costituiti da tuberi o foglie presi dal raccolto originario della partita; i campioni per l'accertamento del «Corynebacterium sepedonicum» saranno costituiti da tuberi pari a circa 1% dei tuberi della partita, fino a 1000 tuberi; gli esami dovranno essere effettuati su campioni interi, usando i seguenti metodi:

in relazione al «potato spindle tuber viroid»: il metodo Page, previo passaggio del materiale attraverso appropriati vegetali, ovvero il procedimento di ibridazione C - DNA, e

in relazione al «Corynebacterium sepedonicum» il metodo IF «Angers» ovvero un metodo equivalente.

Art. 3.

Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna partita di tuberi seme di patate deve essere compilato dalle autorità fitosanitarie canadesi soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di «potato spindle tuber viroid» o di «Corynebacterium sepedonicum» e stata scoperta in occasione degli esami di cui all'articolo precedente.

Il certificato anzidetto deve riportare la dichiarazione supplementare che le condizioni previste ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 2 sono state rispettate, precisando il nome dell'area di cui al punto 1) e dell'azienda di cui al punto 1), lettera *b)*, sempre dell'art. 2.

Le partite di patate da seme dovranno essere tenute separate durante tutte le operazioni, comprese il trasporto.

Art. 4.

Delle singole partite di patate da seme introdotte in Italia devono essere prelevati ufficialmente campioni rappresentativi destinati agli esami ufficiali. Le partite devono rimanere sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate sino alla conferma che nessuna traccia di «potato spindle tuber viroid» o di «Corynebacterium sepedonicum» è stata scoperta in occasione di tali esami.

Art. 5.

Le patate ottenute dai tuberi seme importati non possono essere certificate come «tuberi seme di patate», ma devono essere commercializzate come patate da consumo esclusivamente nel territorio nazionale.

Art. 6.

I locali, i contenitori, i materiali d'imballaggio, i veicoli e le macchine per il trasporto, la cernita o la preparazione del materiale da semina che sono stati in contatto con i tuberi seme importati, prima del successivo impiego, devono essere sottoposti a pulizia e disinfestazione prima di entrare in contatto con altre patate.

Art. 7.

L'importazione delle singole partite di patate da seme deve essere autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a seguito di apposita richiesta in cui dovrà essere specificato il Paese d'origine, la quantità, il punto di entrata e i depositi ove saranno immagazzinati i tuberi seme.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'autorizzare l'importazione dei tuberi seme, provvederà a dettare agli uffici competenti le istruzioni necessarie all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 20 gennaio 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A0731

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 1986.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B)*, punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione della agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1986, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter usufruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B)*, punto 3), della tabella *B* annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

646) Confraternita di misericordia di San Giustino Valdarno, con sede in San Giustino Valdarno - comune di Loro Ciuffenna (Arezzo);

647) Fraternita di misericordia di Augusta, con sede in Augusta (Siracusa);

648) Associazione radiomezzi di soccorso - Servizio emergenza radio Noicattaro, con sede in Noicattaro (Bari);

649) Associazione «Pubblica assistenza di Poggibonsi», con sede in Poggibonsi (Siena);

650) Fraternita di misericordia di Arese, con sede in Arese (Milano);

651) «Associazione di pubblica assistenza e soccorso» di Licciana Nardi, con sede in Licciana Nardi (Massa Carrara);

652) «Pubblica assistenza Croce verde» di Tortolì, con sede in Tortolì (Nuoro);

653) Associazione «Soccorso volontario oschirese», con sede in Oschiri (Sassari);

654) Associazione «Centro operativo di soccorso pubblico», con sede in Mazzano (Brescia);

655) Fraternità di misericordia di Castelfranco di Sopra (Arezzo);

656) «Associazione volontari soccorso Vallespluga», con sede in Campodolcino (Sondrio);

657) Associazione pubblica assistenza Croce bianca di Castelnuovo Magra, con sede in Castelnuovo Magra (La Spezia);

658) Associazione «Pubblica assistenza Val Vezzeno», con sede in Gropparello (Piacenza);

659) Sezione di misericordia di Montefalcione, con sede in Montefalcione (Avellino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

87A0735

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 ottobre 1986.

Procedure relative alla concessione delle agevolazioni previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, per i programmi di innovazione tecnologica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti i propri decreti in data 28 aprile 1982, 17 giugno 1983, 27 marzo 1984, registrati alla Corte dei conti il 31 maggio 1982, registro n. 7 Industria, foglio n. 224, l'8 agosto 1983, registro n. 8 Industria, foglio n. 36, il 4 aprile 1984, registro n. 3 Industria, foglio n. 87, con i quali sono state stabilite le procedure relative alla concessione delle agevolazioni previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, per i programmi di innovazione tecnologica;

Vista la opportunità di aggiornare il decreto delle procedure provvedendo, ai fini di facilitare l'utilizzo da parte degli interessati, alla pubblicazione del testo unificato;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione della domanda

Le domande per la concessione delle agevolazioni finanziarie, di cui all'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, devono essere presentate dalle imprese interessate in duplice copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, su stampato conforme al modello riportato nell'allegato *A*, con la documentazione indicata nell'allegato *B*.

Qualora ne rilevi l'incompletezza, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a richiedere i dati e le notizie mancanti.

L'impresa richiedente deve specificare nella domanda se intende ottenere, e per quale quota, la parziale conversione del finanziamento nel contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, fornendo le necessarie motivazioni.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere all'impresa una relazione, predisposta da esperti particolarmente qualificati, esterni alla struttura dell'impresa richiedente, in ordine alla valutazione degli obiettivi ed effetti del programma.

Art. 2.

Responsabilità dell'impresa richiedente

In caso di partecipazione di altre imprese, nominativamente individuate nella stessa domanda, l'impresa richiedente risponde direttamente della realizzazione del programma oggetto dell'intervento del «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica», nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni e degli eventuali oneri precisati nel contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Le attività riferibili al programma che sarà realizzato dalle imprese partecipanti, ma non attribuibili alla diretta responsabilità dell'impresa richiedente, possono formare oggetto di specifica domanda di agevolazione, ove sussistano le condizioni di ammissibilità previste al punto 1) della delibera CIPI 30 marzo 1982; in tal caso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dà corso all'istruttoria sulla base dei criteri indicati al punto 3) della delibera del CIPI sopracitata.

Art. 3.

Approvazione del programma e delle condizioni dell'intervento

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, espletata l'istruttoria secondo le modalità deliberate dal CIPI in data 30 marzo 1982, previo parere del comitato tecnico di cui al comma secondo dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, delibera in ordine dell'ammissione del programma agli interventi del fondo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alle imprese le proprie deliberazioni e quelle del CIPI in relazione alla successiva stipula del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 4.

Variazioni delle modalità di attuazione dei programmi finanziati

I programmi di innovazione tecnologica ammessi all'agevolazione del fondo devono essere attuati con le modalità e nei termini previsti dal contratto di cui all'art. 16, secondo e terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Eventuali variazioni di tali modalità e termini devono essere tempestivamente comunicate dall'impresa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede a darne segnalazione al CIPI.

Le domande di variazione di cui al precedente comma devono essere deliberate con le stesse procedure e modalità indicate al precedente art. 3 del presente decreto, qualora siano considerate rilevanti dal comitato previsto al secondo comma dell'art. 16, in ordine alla validità e agli obiettivi del programma ed agli impegni assunti dall'impresa con il contratto di cui al terzo comma dell'art. 16.

Fino a quando le variazioni non siano state approvate, il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni.

Nel caso di mancata realizzazione del programma il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non dà corso all'erogazione a favore dell'impresa del residuo 20% di cui al secondo comma dell'art. 15 relativo alle fasi del programma già realizzate per le quali sono state erogate parzialmente le agevolazioni previste.

Nell'ipotesi prevista al precedente comma il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna un termine di trenta giorni affinchè l'impresa ne indichi i motivi; previo parere del comitato di cui al secondo comma dell'art. 16, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può revocare il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa è quindi tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure può disporre l'annullamento del 50% del credito residuo.

Art. 5.

Modalità, tempi e procedure per l'erogazione delle agevolazioni

L'ammontare delle agevolazioni viene erogato in non più di sei soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del programma.

Le domande per la erogazione delle agevolazioni finanziarie devono essere presentate dalle imprese interessate in duplice copia al Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale su stampato conforme al modello riportato nell'allegato *C*; con la documentazione indicata nell'allegato *D*.

Qualora ne rilevi l'incompletezza, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a richiedere i dati e le notizie mancanti.

Il primo stato di avanzamento del programma dovrà riguardare il periodo compreso tra la data di inizio del programma e la data di stipula del contratto di cui all'art. 16, terzo comma, della legge n. 46 del 17 febbraio 1982. I successivi stati di avanzamento riguarderanno periodi semestrali a partire dalla suindicata data di stipula.

L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma sarà pari all'80% delle agevolazioni concesse, calcolate sulla base dei costi ammessi per ciascun stato di avanzamento.

Il residuo 20% verrà erogato dopo una visita di accertamento, presso l'impresa, sull'avvenuta realizzazione del programma, che sarà all'uopo predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del decreto ministeriale del 27 marzo 1984.

Per i programmi di costo uguale o superiore a 10 miliardi, oltre l'accertamento di cui al comma precedente, il Ministero dell'industria predisporrà un'ulteriore visita di accertamento presso l'impresa al 60% delle agevolazioni concesse, calcolate sul costo complessivo del programma ammesso ai benefici del fondo, secondo quanto disposto dal citato decreto ministeriale.

Art. 6.

Le nuove procedure avranno efficacia a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla stessa data i decreti del 28 aprile 1982 e 17 giugno 1983 sono revocati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1986

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Il Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica
GRANELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1986
Registro n. 15 Industria, foglio n. 349

ALLEGATO *A*

(Da redigere su carta da bollo)

Spettabile Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Via Molise, 2 - ROMA

La .... (ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa della richiedente), intendendo realizzare presso i propri insediamenti industriali di.. .... (luogo dove si svolgerà il programma), un programma di innovazione tecnologica della prevista durata di .... chiede l'intervento del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della normativa vigente a fronte di una spesa totale preventiva di Lit. ....

Si prevede di richiedere l'erogazione delle agevolazioni secondo la seguente tempistica (in non più di sei soluzioni) tempistica............. (da indicare solo nel caso di richiesta anche del contributo).

Per quello che concerne eventuali apporti per l'esecuzione del programma, richiesti a qualunque titolo ad altri organi pubblici, vi precisiamo che.. (elencare finanziamenti già richiesti ed ottenuti).

Alla presente domanda si uniscono i seguenti elementi:

A) notizie sull'azienda;

B) descrizione sul tema e del programma di innovazione;

C) motivazioni e possibili conseguenze del programma sotto il profilo economico industriale.

Le persone con le quali codesto Ministero potrà prendere contatto per ulteriori delucidazioni sono .... (nomi, qualifiche, recapiti ed indirizzi telefonici).

Firma

....

ALLEGATO *B*

(Da redigersi su carta intestata)

A) NOTIZIE SULL'IMPRESA.

1) Ragione sociale e veste giuridica.

2) Sede legale.

3) Elementi atti a dimostrare la sussistenza del requisito della «stabile organizzazione in Italia di cui al punto 1.1 della delibera del CIPI 30 marzo 1982.

4) Stabilimenti di produzione (ubicazione, superfici coperte, natura dei prodotti, organici suddivisi: in laureati, diplomati ed altri).

5) Capitale fisso (nota 1).

6) Capitale sociale e sua ripartizione.

7) Principali partecipazioni della richiedente (% di ciascuna partecipazione, settore di attività, numero dei dipendenti e capitale fisso delle collegate).

8) Personale in forza negli ultimi due esercizi ed alla data della domanda, suddiviso: in dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali; ricorsi alla cassa integrazioni guadagni.

9) Vendite in quantità e valore negli ultimi due esercizi ed in quello in corso; quota expert per ognuno dei suindicati tre anni.

10) Previsioni reddituali dell'esercizio in corso.

11) Brevi cenni sulle principali vicende aziendali.

12) Ramo di attività (principali attività produttive dell'impresa, licenze, accordi tecnici o commerciali, ecc.).

13) Organizzazione e struttura dell'impresa nel campo della produzione e dell'innovazione (progettazione, controllo qualità, personale tecnico, attrezzature di particolare rilievo, ecc.).

14) Programmi aziendali nel medio periodo (investimenti produttivi e tecnici previsti nel prossimo triennio, altri interventi di rilievo).

15) Investimenti effettuati negli ultimi due esercizi.

16) Situazione patrimoniale e conti economici riclassificati relativi agli ultimi due esercizi, da riportare nei prospetti seguenti:

(1) Immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario rilevati all'ultimo bilancio approvato.

CONTI ECONOMICI RICLASSIFICATI

	Anno	%	Anno	%
Produzione				
Vendite				
Costruz. interne impianti				
Variaz. semilav. e prodotti				
A)		100		100
Costi di produzione				
Acquisti				
Variaz. materie prime				
Consumi				
Lavorazioni esterne				
Costi industriali				
Costi commerciali				
Costi amministrativi				
B)				
Valore aggiunto				
(A—B) = C)				
Costo del lavoro				
D)				
Margine operativo				
(C—D)				
Oneri finanziari (—)				
Oneri fiscali (—)				
Ammortamenti (—)				
Risultato netto industriale				
Proventi vari (+)				
Oneri vari (—)				
Risultato netto di competenza				

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO	Esercizio precedente	Ultimo esercizio
Attività a breve termine		
1) Cassa		
2) Depositi bancari		
3) Titoli obbligazione		
4) Titoli azionari		
5) Effetti portafoglio		
6) Crediti clienti		
7) Crediti garantiti		
8) Anticipi a fornitori		
A)		
Attività diverse		
9) Scorte magazzino		
10) Materie prime		
B)		
11) Brevetti		
12) Partecipazioni		
13) Costi plur. da amm.		
14) Crediti dubbi		
15) Ratei risconti attivi		
C)		
Immobilizzazioni tecniche		
16) Stabilimenti e impianti		
17) Macchine e attrezzi		
D)		
Immobili		
18) Urbani		
19) Suoli edificabili		
E)		
20) Perdita		
F)		
TOTALE GEN. *(A-B-C-D-E-F)*		

PASSIVO	Esercizio precedente	Ultimo esercizio
Passività a breve termine		
1) Debiti bancari		
2) Debiti fornitori		
3) Debiti vari		
4) Fondo imposte e tasse		
5) Fondo rischi crediti		
6) Effetti pass. fornitori		
7) Anticipi clienti		
8) Rate mutui		
G)		
Passività a medio e lungo termine		
9) Fondo ammort. brev.		
10) Fondo ammort. imm.		
11) Mutui immobili		
12) Fondo indenn. anz.		
13) Ratei risconti pass.		
16) Soci c/finanz.		
H)		
Patrimonio		
17) Capitale		
18) Riserve ord.		
19) Finanz. soci resp. ill.		
20) Ris. straord.		
I)		
22) Utile precedente		
23) Utile		
L)		
TOTALE GEN. *(G-H-I-L)*		

17) Notizie di settore:

— Dimensioni del mercato in cui opera l'impresa sia italiano sia estero (l'impresa potrà limitarsi al mercato europeo), illustrazione delle principali problematiche del settore (tipologia della domanda e dell'offerta, andamento del mercato negli ultimi tre anni, ecc.).

— Elenco dei principali concorrenti sia in Italia sia all'estero, con le relative percentuali di penetrazione stimate dall'impresa.

— Previsione di andamento del mercato nel triennio futuro con stime della posizione che l'impresa prevede di detenere.

B) PROGRAMMA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA.

1) Titolo del programma.

2) Tema generale del programma (descrivere in dettaglio l'attuale tecnologia prima della introduzione dell'innovazione oggetto del programma, con particolare riferimento ai problemi esistenti e a quelli che possono essere risolti introducendo la suindicata innovazione).

3) Obiettivi finali che l'impresa intende conseguire tramite lo svolgimento del programma di innovazione (indicare con chiarezza i vantaggi in termini di prodotto e/o processo dell'innovazione, precisando i motivi tecnici che consentiranno di superare i problemi indicati nel punto 2).

4) Attività del programma di innovazione tecnologica (elencare le principali attività tramite le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi finali descritti nel punto precedente. Per ogni attività dovrà essere precisato il relativo obiettivo parziale che si intende raggiungere).

5) Data esatta di inizio e di fine programma.

6) Luogo di svolgimento del programma.

7) Se vi sono ricadute industriali in stabilimenti localizzati in aree Casmez e/o parte del programma viene svolto in dette aree, precisare i relativi luoghi indicando le percentuali di programma interessate.

8) Previsioni di costo del programma suddiviso in parte svolta e parte da svolgere alla data di presentazione della domanda. Utilizzare il prospetto seguente (per la determinazione delle singole voci di costo utilizzare i criteri riportati nel presente decreto).

Prestazioni di terzi.

Elencare tutte le attività che si prevede di affidare a fornitori esterni, indicando per ciascuna attività il fornitore previsto della prestazione ed il relativo costo.

Commesse interne.

Elencare tutte le attività previste in detta voce con il costo preventivato per ciascuna attività.

Investimenti.

Elencare, separatamente per gli investimenti di acquisto esterno e per quelli di produzione interna, le attrezzature indicando per ogni singola attrezzatura il relativo costo e, ove vi siano recuperi a fine programma e/o solo suo parziale utilizzo, il costo da addebitare al programma stesso.

Materiali.

Elencare i materiali con il relativo costo (l'impresa potrà operare raggruppamenti per voci merceologiche omogenee, ad es.: microprocessori, circuiti integrati, materiali elettrici, ecc.).

Limitatamente alle voci di costo: investimenti, prestazioni di terzi e materiali, gli eventuali acquisti previsti in valuta dovranno essere elencati separatamente motivando l'esigenza di approvvigionamento all'estero.

I suindicati dettagli di costo dovranno essere riportati nei fac-simili seguenti:

VOCI	Sostenute	Da sostenere	Totale
Costo del personale	....	....	....
Spese generali	....	....	....
Commesse interne	....	....	....
Prestazioni di terzi	....	....	....
Investimenti	....	....	....
di cui:			
aquisti esterni	....	....	....
produzione interna	....	....	....
Materiali	....	....	....
Materiali acquistati all'estero	....	....	....
Missioni e viaggi	....	....	....
Primo totale	....	....	....
Imprevisti (+ 10%)	....	....	....
TOTALE GENERALE . . .			

Sulle singole voci di costo dovranno essere forniti i seguenti dettagli:

Costo del personale.

Suddividere il personale secondo le seguenti qualifiche:

dirigenti;

impiegati con straordinario forfettario;

altri impiegati;

operai e categorie speciali.

Per ciascuna qualifica l'impresa dovrà indicare il numero delle persone addette al programma, il relativo numero delle ore ed il costo orario medio.

A) DETTAGLIO COSTO DEL PERSONALE ADDETTO AL PROGRAMMA

Numero dipendenti	Qualifica	Costo orario medio	Numero ore dedicate al programma	Costo totale (L./migliaia)

Totale dipendenti: .... Totale ore: .... Totale: ....

B) DETTAGLIO COMMESSE INTERNE

Descrizione attività	Costo (L./migliaia)
TOTALE	

C) DETTAGLIO PRESTAZIONI DI TERZI

Oggetto della prestazione	Consulente	Costo (L./migliaia)
	TOTALE . . .	

E) DETTAGLIO MATERIALI

Tipo di materiale	Fase di utilizzo	Costo (L./migliaia)
	TOTALE . . .	

N.B. - Nel caso il programma riguardi diversi prodotti e/o diversi processi non sufficientemente omogenei da consentirne una descrizione in un unico capitolo, l'impresa dovrà articolare il programma in capitoli e fornire per ogni singolo capitolo tutte le suindicate notizie.

C) ULTERIORI DETTAGLI SUL PROGRAMMA SVOLTO.

Se alla data di presentazione della domanda il programma risulta svolto per una quota superiore al 20% l'impresa dovrà fornire i seguenti ulteriori elementi per il periodo compreso tra la data di inizio del programma e la data di presentazione della domanda:

1) Nodi fondamentali del programma che sono stati raggiunti.

2) Elenco schematico delle attività e prove svolte.

3) Stato di avanzamento delle commesse interne ed esterne di particolare rilievo.

4) Indicazione dei documenti interni che contengono i dettagli sulla realizzazione della quota svolta del programma.

5) Elenco di tutte le attrezzature acquistate per il programma con il relativo costo e la quota addebitabile al programma.

6) Valutazione critica dell'andamento del programma.

7) Prospetto indicante, per ciascuna categoria, il numero di ore del personale impiegato per il programma e il relativo costo medio, suddiviso per semestre.

D) CONSEGUENZE DEL PROGRAMMA SOTTO IL PROFILO ECONOMICO-INDUSTRIALE.

Per i prodotti oggetto specifico del programma di innovazione l'impresa dovrà fornire i seguenti elementi:

1) Principali clienti potenziali, indicando l'assorbimento complessivo annuo ipotizzato per ciascun cliente.

2) Assorbimento annuo del mercato sia in Italia sia all'estero.

3) Fatturato e anno di regime. Indicare inoltre la progressione annua del fatturato dell'impresa prima dell'andato a regime.

E) NOTIZIE INTEGRATIVE CIPI.

Ai sensi della delibera del CIPI del 30 marzo 1983, l'impresa dovrà fornire i seguenti elementi quantitativi:

- Occupati in attività produttive coinvolte nel programma.
- Totale occupati.
- Fatturato prodotti.
- % Sul fatturato totale dell'impresa.
- % Sulla produzione nazionale.
- Quota mercato nazionale prodotti.
- Quota mercato internazionale prodotti.
- Quota esportazione sul fatturato.
- Dinamica (ultimo triennio) Nazionale % Internazionale %

  19XX

  19XX

  19XX
- Import Export Diff.
- Effetti su altri settori industriali.
- Effetti su:
  - risparmi energetici;
  - sulle condizioni dell'ambiente.

F) CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COSTI.

Nel determinare i costi del programma di innovazione l'impresa dovrà attenersi ai seguenti criteri:

a) *Costo del personale addetto al programma d'innovazione.*

Sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al relativo costo orario, da determinarsi come appresso indicato:

- per ogni persona impiegata nel programma sarà presa come base la retribuzione annua media della categoria di appartenenza (comprensiva di contributi di legge e contrattuali e di oneri differiti con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie);
- il «costo orario» sarà computato per ogni persona, dividendo tale retribuzione annua per il numero di ore lavorative contenute in un anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie;
- al fine della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie;
- per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere indicate, per ogni giorno, più ore di quante siano stabilite nell'orario di lavoro.

b) *Spese generali per l'innovazione.*

L'importo della voce in oggetto sarà calcolato forfettariamente nella misura del 25% (venticinque per cento) dell'ammontare dei costi per il personale di cui al precedente punto *a*).

Detto forfait si intenderà riferito ai seguenti costi necessari per l'attività di innovazione:

- personale indiretto (ad es. fattorino, magazzinieri e simili);
- funzionalità ambientale (ad es. posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di innovazione, ecc.), assistenza al personale (ad es. infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, ecc.);
- funzionalità organizzativa (ad es. attività direzionale contabilità generale, ecc.).

Resta inteso che in sede di rendiconto dei costi non occorrerà predisporre per la voce di cui trattasi una apposita documentazione.

Resta invece inteso che non sono ammissibili né a forfait né come imputazione diretta i costi generali inerenti agli immobili e gli impianti (come ad es. ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.) nonché i costi per quote di spese generali aziendali.

c) *Commesse interne.*

Si intendono per commesse interne tutte ed esclusivamente le prestazioni effettuate da personale e/o da reparti dell'azienda diversi dal gruppo addetto al programma di innovazione.

Dette prestazioni dovranno comunque essere documentate con l'emissione di appositi ordini scritti e numerati, nonché, di massima, anche attraverso l'apertura di apposite commesse, pure numerate. In entrambi i casi verranno esposte esclusivamente le voci di costo appresso indicate il cui ammontare verrà determinato secondo le modalità per ciascuna specificate:

- «costo del personale»: verrà calcolato mediante indicazione delle ore lavorative per la commessa, valorizzato al costo orario medio, calcolato con criteri analoghi a quelli di cui al precedente punto *a*);
- «materiali»: fra i materiali si comprendono:
  - materie prime, semilavorati, particolari dal commercio, componenti forniti da terzi;
  - materiali di consumo specifico necessari ai fini della commessa.

I costi relativi, in caso di acquisto all'esterno, saranno documentati con fattura e saranno calcolati in base al prezzo di fattura al netto di IVA più dazi doganali, trasporto e imballo, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. (Elenchi fatture sottoscritte).

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, la loro individuazione sarà fatta risultare dai buoni di prelievo ed il loro costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione, nella determinazione dello stesso, di qualsiasi ricarico per spese generali. (Elenco sottoscritto).

Viene comunque riconosciuto al MICA il diritto di valutare la congruità o meno dei costi come sopra determinati (controlli documentazione come richiamata negli elenchi di spesa).

Nel caso di materiali qualitativamente assoggettati a forfait (nafta, energia, gas vari, lubrificanti, ecc), il loro costo sarà esposto solo per la parte dovuta a processi specifici della commessa e se il consumo sarà documentato.

— «Prestazioni di terzi»: con l'esclusione di quanto previsto al successivo punto *f*), comprenderanno tutte le prestazioni di terzi strettamente pertinenti alla commessa. (Documentazione come sopra).

«Altri costi»: con l'esclusione di quanto previsto ai punti *c*), *e*), *g*), comprenderanno i costi di attrezzature e strumentazione, materiali e missioni, strettamente pertinenti alla commessa e valorizzati come indicato rispettivamente ai punti *d*), *e*), *g*). (Elenchi come sopra).

- «Spese generali per l'innovazione»: determinare in una somma globale forfettaria calcolata sotto la forma di percentuale del «costo del personale» come sopra ottenuto; detta percentuale verrà commisurata al 25% (venticinque per cento).

Viene comunque riconosciuto al MICA il diritto di valutare l'effettiva congruità dell'importo delle commesse interne come sopra determinato.

d) *Attrezzature e strumentazione.*

In questa voce verranno incluse attrezzature e strumentazioni acquistate da terzi e non inserite nelle commesse interne. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e della strumentazione saranno i seguenti:

— le attrezzature e strumentazioni esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi finanziabili non sono computabili ai fini del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento;

- il costo delle attrezzature e della strumentazione di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il programma di innovazione, esplicitamente in preventivo e comunque concordate con il MICA, sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali; il MICA avrà comunque diritto di valutare la congruità o meno del costo indicato in fattura (elenchi sottoscritti);

— per attrezzature e la strumentazione di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per la realizzazione del programma, il costo relativo — da calcolarsi con il sistema di cui al punto precedente — sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il programma di innovazione come concordato con il MICA. (Elenchi sottoscritti e dichiarazione per controlli impiego).

e) *Altri materiali.*

In questa voce si comprendono le materie prime, i semilavorati, i particolari del commercio, i materiali di consumo specifico e quelli durevoli minuti impiegati per lo svolgimento del programma direttamente dal gruppo ad esso addetto. I costi relativi saranno documentati in maniera analoga a quelli dei materiali inclusi nelle commesse interne. (Elenchi documentazione).

f) *Consulenze e commesse a terzi.*

Dovranno essere attribuite attraverso lettere di incarico o contratti. I relativi costi saranno documentati mediante fattura e saranno calcolati sulla base dell'ammontare delle fatture al netto di IVA. (Elenco documentazione).

Viene comunque riconosciuto al MICA il diritto di valutare la effettiva congruità del costo indicato in fattura.

g) *Missioni e viaggi.*

Saranno compresi in questa voce solamente i costi effettivi liquidati (trasporti, vitto, alloggio, diarie, ecc).

La pertinenza al programma di innovazione dovrà essere dimostrata mediante idonea documentazione da cui risulti inequivocabilmente le motivazione tecnica del viaggio o della missione. (Elenco prospetti liquidazione per l'onere complessivo).

Viene comunque riconosciuto al MICA il diritto di valutare la congruità o meno di tali costi.

h) *Imprevisti.*

La voce «imprevisti» calcolata nella misura massima del 10% (dieci per cento) del totale dato dalla somma delle varie voci di costo al netto dei recuperi, ha rilevanza solo in preventivo, allo scopo di fissare l'importo massimo ammissibile per il programma di innovazione.

Tale voce non comparirà nei consuntivi e potrà essere assorbita dai maggiori importi delle altre voci (1).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.

1) Certificato di iscrizione dell'impresa alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

2) Certificato previdenziale attestante il settore di inquadramento dell'impresa.

3) Bilanci relativi agli ultimi due esercizi precedenti la data della domanda completi di tutti gli allegati.

4) Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, controfirmata, per quelle imprese che abbiano il collegio sindacale, dal presidente di quest'ultimo:

di conoscere l'art. 36 della legge 20 marzo 1970, n. 300, che prevede alcuni obblighi a carico dei titolari dei benefici accordati dallo Stato, e di impegnarsi ad applicare ed a far applicare, per tutta la durata del periodo delle agevolazioni, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona;

di avere, o non avere, presentato richieste per agevolazioni e contributi previsti dall'art. 4 della legge n. 1089/68, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi o parti di programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità per la fase attinente alla ricerca applicata;

di impegnarsi a quanto previsto nell'ottavo comma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

di impegnarsi a documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno avuto luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.

5) Dichiarazione a firma del legale rappresentante che elenchi tutte le domande di intervento presentate dall'impresa negli ultimi tre anni su leggi agevolative statali e/o regionali.

---

(1) In caso di utilizzo della voce imprevisti, l'impresa dovrà inviare una relazione a firma del legale rappresentante, unitamente alla domanda per la erogazione delle agevolazioni, che illustri dettagliatamente i motivi che hanno determinato la necessità di utilizzo di questa voce. Sulla base della suindicata relazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà riconoscere i maggiori costi sostenuti per le singole voci di spesa.

ALLEGATO *C*

(Da redigere
su carta intestata dell'azienda)

Spettabile Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale - Via Molise, 2 - 00186 ROMA

In relazione al contratto n. .... del .... relativo al programma di innovazione («titolo»), il sottoscritto .... in qualità di legale rappresentante della società ...., richiede l'intervento del Fondo relativamente ai costi sostenuti nel periodo dal .... al .... pari a L. ....

Allo scopo si allega tutta la documentazione richiesta.

(Il legale rappresentante)

ALLEGATO *D*

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL MINISTERO AI FINI DELL'EROGAZIONE

(Tutta la documentazione che segue deve essere prodotta in originale e in copia).

In caso di dichiarazioni a firma del legale rappresentante, questi può essere sostituito da un suo speciale procuratore.

Rapporto tecnico sull'andamento del programma secondo lo schema dell'allegato n. 1 del contratto;

Rendiconto contabile secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 del contratto;

Copia del libro vidimato e bollato (secondo prospetto seguente redatto in formato UNI A 3). L'impresa potrà tenere un libro vidimato e bollato per ogni stabilimento in cui il programma viene svolto.

La registrazione dei dati su detto libro dovrà essere mensile e potranno essere effettuate registrazioni riepilogative per voce di spesa. (Per quanto concerne il personale addetto alla innovazione l'impresa dovrà tenere una registrazione mensile su altro registro non vidimato e tenerlo a disposizione del Ministero per eventuali controlli).

Ove ricorrano i termini di cui all'art. 13 della scrittura privata, l'impresa dovrà inviare la relazione tecnica e il rendiconto riepilogativo contabile così come prescritti ai punti *a*) e *b*) del citato art. 13;

L'indicazione del conto corrente bancario (art. 3 del contratto) presso il quale la Banca d'Italia, per conto del Ministero, dovrà effettuare gli accrediti;

Un certificato del competente Tribunale (di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla richiesta di erogazione per ogni singola domanda di erogazione) attestante che a carico dell'impresa non figurino in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata, e che la società stessa non risulti sciolta.

Una dichiarazione del legale rappresentante della impresa da cui risulti che non sia stata deliberata la messa in liquidazione della Società medesima né sia stata avanzata istanza per alcuna delle procedure di cui al punto 7);

Una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti che non vi siano variazioni o proroghe nel programma concordato col Ministero;

I dettagli previsionali annuali di cui all'art. 12 del contratto. In particolare, per quanto riguarda la documentazione probatoria dei costi da inviare a corredo della richiesta di liquidazione, dovranno essere forniti i seguenti documenti:

I. COSTO DEL PERSONALE.

Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa che indichi il numero delle ore di lavoro suddivise per ciascuna categoria. Si dovrà inoltre allegare una dichiarazione del responsabile del programma che indichi il numero delle ore di lavoro e, in connessione, il numero delle persone addette e la loro qualifica, nonché la compatibilità del numero di ore indicate rispetto alla fase di realizzazione del programma (V. allegato).

II. ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE.

Di uso esclusivo del programma: elenco di fatture sottoscritto dal legale rappresentante;

Di uso non esclusivo del programma: elenco di fatture sottoscritto dal legale rappresentante e dichiarazione del legale rappresentante e del responsabile del programma circa la percentuale di uso ai fini del programma.

L'impresa dovrà calcolare la percentuale d'uso tenendo conto dei seguenti fattori:

utilizzo delle attrezzature per attività diverse da quelle specifiche del programma di innovazione;

valore residuo previsto al termine di detto programma.

III. ALTRI MATERIALI.

Materiali acquistati all'esterno: elenco di fatture sottoscritto dal legale rappresentante.

Materiali esistenti in magazzino: elenco dei relativi buoni di prelievo, sottoscritto dal legale rappresentante. Il costo del materiale sarà calcolato:

a) al prezzo indicato nella corrispondente fattura se il materiale viene utilizzato entro lo stesso esercizio finanziario della data della fattura;

b) al costo di valutazione dell'ultimo bilancio dell'azienda se il materiale non viene utilizzato entro l'esercizio di cui sopra.

IV. CONSULENZE E COMMESSE A TERZI.

Elenco di fatture sottoscritte dal legale rappresentante.

V. MISSIONI E VIAGGI.

Elenco dei prospetti di liquidazione delle missioni, indicante: nominativo, data di liquidazione e/o di fattura: (biglietti aerei, ecc.) importo, motivo della missione, sottoscritto dal legale rappresentante con dichiarazione del responsabile del programma sulla pertinenza tecnica del viaggio o della missione al programma medesimo.

VI. COMMESSE INTERNE.

Elenco di tutte le commesse, sottoscritto dal legale rappresentante, corredato di descrizione, importo, elemento (numero, sigla, ecc.) di identificazione e periodo di rilevazione per ciascuna commessa.

L'impresa dovrà inoltre tenere a disposizione del Ministero la necessaria dettagliata documentazione al fine della rilevazione delle singole voci di costo.

In particolare per quanto riguarda i criteri di determinazione dei costi, essi dovranno essere identici a quanto esposto nei punti I, II, III, IV, V.

VII. DICHIARAZIONI SUPPLETIVE.

A firma del legale rappresentante dovranno essere prodotte dichiarazioni che attestino, a fronte di ogni singolo elenco di cui ai punti II, III, IV e VI, il loro utilizzo ai fini e per il programma di innovazione tecnologica specificato nel contratto.

NOTE

Note alle premesse:

— Il D.M. 28 aprile 1982 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 giugno 1982.

— Il D.M. 17 giugno 1983 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 dell'11 ottobre 1983.

— Il D.M. 27 marzo 1984, riguardante le ispezioni, non è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

— La legge n. 46/1982 reca: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 15 della legge n. 46/1982 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) è il seguente:

«Art. 15. — Le disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16.

Il finanziamento non può superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto di cui sull'articolo seguente. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante la avvenuta realizzazione del programma.

Su motivata richiesta dell'impresa il fondo può erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiore al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16.

Il contributo di cui al precedente comma è assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi».

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 16 della legge n. 46/1986 (per il titolo si veda nelle note alle premesse):

«Art. 16. — Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, secondo modalità deliberate dal CIPI.

Gli interventi del fondo di cui al precedente articolo 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolare da inserire nel contratto di cui al comma successivo.

A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

L'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto, in cui attesti che non sta fruendo né ha richiesto le agevolazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089 e 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.

Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per la erogazione delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato.

In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, può revocare il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa è tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure può disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.

In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, può disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione delle penali dal contratto».

— Per il testo dei punti 1 e 3 della delibera CIPI 30 marzo 1982 si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo della delibera CIPI 30 marzo 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, riguardante le direttive di attuazione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 46/1982 (Fondo di innovazione tecnologica):

«1. *Condizioni di ammissibilità.*

1.1. L'ambito nel quale opera il Fondo è costituito dalle attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate, svolte da parte di imprese industriali, o loro consorzi che abbiano una stabile organizzazione in Italia.

1.1.1. Ai fini dell'ammissibilità agli interventi del Fondo non sarà necessariamente richiesta la concorrenza di tutte le quattro fasi sopra indicate, ma sarà necessario che le fasi modulari concorrenti nella fattispecie concreta siano tra loro correlate in un programma organico di impresa rivolto ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici, con significativi benefici per l'economia nazionale.

Detti programmi devono formare la base di una strategia pluriennale di impresa e devono essere compatibili con le strutture tecnico-dimensionali di cui le aziende richiedenti siano dotate in Italia all'atto della domanda di intervento, anche ai fini della industrializzazione e delle prospettive di commercializzazione dell'innovazione.

1.1.2. Sono ammissibili al Fondo anche domande, avanzate da imprese per conto di gruppi industriali, relative a programmi che includano parti da svilupparsi da altre imprese del medesimo gruppo. In questo caso saranno stabiliti nel contratto gli impegni della impresa richiedente, per se stessa e per le altre imprese del gruppo, anche in ordine alle conseguenze sui programmi stessi derivanti da eventuali modifiche che possano intervenire nella struttura del gruppo.

1.1.3. Gli obiettivi di detti programmi, oltre ad essere coerenti con gli indirizzi di politica industriale risultanti dal piano triennale, dai piani di settore e dalle relative deliberazioni del CIPI, devono essere ampiamente descritti e quantificati al fine di consentire anche la valutazione degli elementi che concorrono alla formazione dei costi.

1.2. Sono esclusi dall'ambito operativo del Fondo quei programmi per i quali il finanziamento pubblico, per lo stesso oggetto e le stesse finalità, sia stato richiesto oppure sia già in corso ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1089/68 o dell'art. 10 della legge n. 675/77.

1.2.1. Le imprese industriali o loro consorzi o imprese per conto di gruppi che per specifici programmi di innovazione tecnologica abbiano ottenuto contributi finanziari a valere su fondi pubblici nazionali, diversi da quelli previsti dalle leggi n. 1089/68, n. 675/77, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'intervento del Fondo sulla base dei costi non coperti dai suddetti interventi, fermo restando che l'intervento agevolativo globale non può superare l'80% del previsto costo del programma.

1.2.2. I programmi di innovazione tecnologica che presentino una parte da realizzare all'estero possono essere presi in considerazione soltanto se tale parte non superi il 25% dell'intero programma.

Siffatti programmi saranno considerati per il valore residuo dei costi relativi alle attività da realizzare sul territorio nazionale.

1.2.3. Sono esclusi i costi sostenuti anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici del Fondo stesso.

Per l'ammissione all'intervento del Fondo, la parte del programma ancora da svolgere all'atto della presentazione della domanda non dovrà essere inferiore al 60% del totale dei costi che saranno ammessi all'agevolazione.

1.2.4. Sono anche esclusi dalle agevolazioni del Fondo i costi relativi ad immobili, impianti generali, nonché a mobili ed arredi, anche se collegabili al programma di innovazione.

1.2.5. Sono, infine, esclusi dall'ambito operativo del Fondo i programmi che — anche se definiti di innovazione tecnologica — siano basati su azioni, frazionate e limitate nel contenuto e nella durata, dirette al mantenimento della produziomne e/o al normale aggiornamento tecnico-industriale, azioni che, quindi, non comportino introduzione di rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o nuove tecnologie produttive ovvero a significativi miglioramenti tecnologici di prodotti o processi già esistenti.

2. *Indicazioni di priorità.*

2.1.1. Sulla base degli obiettivi indicati nel piano governativo a medio termine e nei programmi finalizzati ai sensi della legge n. 675/77, vengono considerati prioritari nei programmi che rientrino nei seguenti settori e relative tematiche:

industria automobilistica e relativa componentistica:

gamma innovativa dei modelli, con riduzione dei consumi, diminuzione delle emissioni, miglioramento della sicurezza, dell'habitat, del comfort;
innovazione dei processi produttivi, con aumento della produttività complessiva e miglioramento delle condizioni di lavoro;
componenti innovativi, macrocomponenti, componenti integrati, sottoinsiemi per autoveicoli e macchine trattrici, in vista dei programmi produttivi degli utilizzatori finali;

elettronica:

componentistica attiva;
informatica distribuita e automazione dell'ufficio;
telematica relativamente a sistemi di utente, inclusi terminali fonia e dati;
commutazione e trasmissione in tecnica numerica;
automazione industriale e sistemi di controllo anche per applicazioni speciali;
prodotti altamente innovativi per l'elettronica di consumo: videoregistratori, lettori di videodischi, prodotti utilizzanti tecniche digitali per la ricezione audio e video;

siderurgia:

innovazione di processo a ciclo integrale ed in continuo degli acciai speciali;
tecnologie innovative per la fabbricazione dei corpi fusi, fucinati ed estrusi per l'industria energetica;

aeronautica:

processi produttivi e materiali per sistemi aeronautici avanzati;
motori aeronautici e loro macrocomponenti o sottosistemi;

chimica fine:

innovazione di processi, prodotti e applicazioni per fitofarmaci, farmaceutici, altri prodotti biologicamente attivi e prodotti di fermentazione, intermedi organici, prodotti fluorurati, additivi per polimeri, coloranti, materiali per usi speciali;

innovazione di processo e di applicazione e ampliamento gamma per poliolefine e tecnopolimeri;

innovazione di processo e di rese energetiche e di materiali per i "prodotti capofamiglia" della chimica derivata.

2.1.2. All'interno di ciascun settore e tematica avranno ulteriore priorità i programmi che:

implichino significative ricadute dell'innovazione tecnologica sull'economia nazionale e sulla competitività dell'intero settore considerato;

promuovano lo sviluppo di tecnologie emergenti con apporto innovativo a più settori industriali e la riduzione di consumo di energia e materiali per unità di prodotto;

concorrano al miglioramento dei fattori ambientali.

2.2. Le piccole e medie imprese, individuate ai sensi della delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, cui è riservata una quota del 20% degli stanziamenti annui di bilancio, possono accedere al Fondo per i settori sopra indicati, prescindendo dalle tematiche suddette.

2.3. Tenuto conto degli effetti diffusivi sull'intero territorio nazionale derivanti dall'esecuzione dei programmi di innovazione tecnologica, ai fini della riserva di legge del 40% a favore del Mezzogiorno, vengono considerati sia i programmi di innovazione realizzati nel Mezzogiorno sia quelli che pur realizzati altrove, trovino nelle regioni del Mezzogiorno applicazione industriale. Qualora le domande presentate in ciascun anno dalle imprese richiedenti non esauriscano detta riserva, si procederà annualmente ad una rideterminazione della riserva sulla base delle disponibilità nette complessive.

3. *Criteri per le modalità dell'istruttoria.*

3.1. Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, unitamente ai programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede all'istruttoria mantenendo sui programmi stessi la necessaria riservatezza.

3.2. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione — completa di dati e notizie per la valutazione dei costi e dei risultati conseguibili — nonchè quelli per la erogazione delle agevolazioni del Fondo, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3.3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà ad accertare, sulla base della direttiva di cui al precedente punto 1.2.5., se e in che misura i programmi di innovazione tecnologica soddisfino detta direttiva procedendo, in caso di accertamento parzialmente negativo, alla istruttoria limitatamente ai costi ammissibili.

3.4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovrà acquisire, ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, una dichiarazione — sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa — in cui si attesti che essa non abbia richiesto né stia fruendo delle agevolazioni previste dalle leggi n. 1089/68 e n. 675/77, e successive modificazioni ed integrazioni per programmi o parti di programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.

Saranno esclusi dall'istruttoria i costi dichiarati e sostenuti dalle imprese, relativi alle medesime tematiche cui si riferiscono i programmi di innovazione, costi finanziariamente fronteggiati con il ricorso alle citate leggi n. 1089/68 e n. 675/77, e successive modificazioni ed integrazioni.

3.5. A seguito degli accertamenti relativi agli aspetti economico-industriali indicati ai punti precedenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisito il parere del comitato tecnico di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, delibera in ordine alla ammissione del programma agli interventi del Fondo.

3.6. Copie delle domande, delle istruttorie e delle relative delibere sono trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al CIPI.

In particolare, dette relazioni devono contenere i seguenti elementi istruttori:

accertamento delle condizioni di ammissibilità di cui al punto sub. 1;

verifica che nei programmi ricorrano le priorità indicate al punto sub. 2;

accertamento della congruità dell'intervento del Fondo ai fini della innovazione tecnologica;

descrizione degli impegni del soggetto ammesso al finanziamento del Fondo, da inserire nel contratto, ai sensi e per gli effetti del terzo comma, dell'art. 16, della legge n. 46/82;

valutazione degli effetti della realizzazione del programma sulla economia del settore considerato;

indicazione delle disponibilità del Fondo.

4. Ai fini conoscitivi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmetterà al CIPI anche le istruttorie e le relative delibere negative, nonché informazioni sullo stato dell'arte delle varie tematiche innovative di cui ai settori considerati.

5. Il CIPI provvede, con successiva delibera, a definire l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento, nonché a stabilire eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

— Per il testo dell'intero art. 16 della legge n. 46/1982 si veda nella precedente nota all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'intero art. 16 della legge n. 46/1982 si veda nella nota all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 15 della citata legge n. 46/1982 si veda nella nota all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'intero art. 16 della legge n. 46/1982 è riportato nella nota all'art. 2.

— Si trascrive il testo del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 1984, riguardante le ispezioni, il quale non è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*:

«Art. 1. — L'accertamento, ai sensi dell'art. 18, commi sesto e settimo della legge 26 aprile 1983, n. 130, della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti ammessi alle agevolazioni indicate nelle disposizioni contenute nei commi suddetti, è eseguito, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, in tutti i casi nei quali l'istruttoria delle relative operazioni sia effettuata direttamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e manchi, comunque, l'accertamento da parte degli istituti di credito.

Art. 2. — L'accertamento ministeriale previsto dal precedente art. 1, è disposto, per ogni singola iniziativa, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale della produzione industriale, ed è eseguito da una commissione, nominata con lo stesso decreto, composta da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, scelto fra i dirigenti tecnici o amministrativi in servizio presso la Direzione generale della produzione industriale, e gli altri due muniti, rispettivamente, il primo di laurea di indirizzo tecnico, il secondo del medesimo titolo di studio ovvero laurea in giurisprudenza o in economia e commercio e titoli equipollenti.

Per i programmi d'importo non superiore a lire dieci miliaridi, le commissioni sono composte da un dirigente da scegliersi, fra i dirigenti di cui al precedente comma, e da un tecnico munito di laurea di indirizzo tecnico.

Art. 3. — Per i programmi finanziati con le disponibilità del "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica", di importo superiore a lire dieci miliardi, le imprese debbono trasmettere, unitamente alla richiesta dell'erogazione a saldo, da effettuare dopo la realizzazione del programma, una relazione predisposta da esperti altamente qualificati, esterni alla struttura dell'impresa stessa, che attesti, con adeguata motivazione, l'avvenuto perseguimento degli obiettivi e degli effetti previsti dal programma stesso.

Art. 4. — Per i programmi di importo non superiore a dieci miliardi di lire, l'accertamento ministeriale di cui all'art. 1 è eseguito successivamente alla loro realizzazione.

Sui predetti programmi le erogazioni possono essere effettuate fino all'ottanta per cento del loro ammontare complessivo senza l'accertamento ministeriale, sulla base della documentazione di spesa stabilita.

L'erogazione a saldo viene effettuata sulla base delle risultanze dell'accertamento ministeriale.

Relativamente ai programmi di importo superiore a lire dieci miliardi, le erogazioni vengono effettuate:

fino al sessanta per cento del loro ammontare globale, senza accertamento ministeriale, sulla base della documentazione di spesa stabilita;

oltre il predetto limite, previo accertamento ministeriale in occasione della prima erogazione, e per le operazioni successive, fino all'ottanta per cento delle erogazioni globali dovute, sulla base della documentazione stabilita;

a saldo, per la quota residuale, previo accertamento ministeriale del programma interamente realizzato.

Art. 5. — Le commissioni devono presentare il verbale di visita ed una relazione esplicativa degli accertamenti svolti entro trenta giorni dalla data di esecuzione di ciascun accertamento.

Art. 6. — Ai componenti le commissioni spetta un emolumento pari al rapporto tra le tariffe previste nell'allegato *A* al presente decreto, di cui è parte integrante, maggiorate del quaranta per cento per ciascun membro della commissione, oltre il primo, ed il numero totale dei membri della commissione stessa. L'emolumento spettante al presidente della commissione è maggiorato del venti per cento.

L'emolumento stesso, determinato in applicazione delle tariffe richiamate al primo comma, va inoltre adeguato come segue:

è aumentato:

a) del 15%, nei casi in cui sia prescritta l'esecuzione di due accertamenti;

b) del 15% o del 30%:

— a seconda sia prescritta l'esecuzione, rispettivamente, del solo accertamento finale ovvero di due accertamenti;

— a titolo di rimborso forfettario per spese varie, escluse quelle sostenute per spese documentate di trasporto, delle quali spetta il rimborso integrale.

Le percentuali di aumento previste nel comma precedente si applicano all'emolumento-base spettante a ciascun membro della commissione.

Nei casi di accertamenti eseguiti a norma dell'art. 4, durante la realizzazione del programma, l'emolumento è liquidato nella misura corrispondente alla percentuale delle erogazioni effettuate.

Art. 7. — Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'atto della comunicazione del decreto di nomina della commissione, invita l'impresa interessata ad effettuare, presso la tesoreria provinciale dello Stato, il versamento della somma, determinata ai sensi del precedente art. 6, occorrente per il pagamento dell'emolumento, salvo conguaglio.

La quietanza di versamento, in originale o in copia autenticata, deve essere inviata, a cura dell'impresa interessata, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale.

Art. 8. — Il pagamento dell'emolumento spettante ai commissari viene effettuato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo la presentazione del verbale e della relazione di cui al precedente art. 5, con imputazione dell'onere ad apposito capitolo per spese obbligatorie dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - rubrica IV - per l'esercizio 1984 ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli esercizi futuri».

Nota all'art. 6:

Per i D.M. 28 aprile 1982 e 17 giugno 1983 si veda nelle note alle premesse.

87A0654

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 18

Corso dei cambi del 28 gennaio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1261,250	1261,250	1261,50	1261,250	1261,25	1261,97	1262,700	1261,250	1261,250	1261,25
Marco germanico	712,980	712,980	712,75	712,980	712,98	712,93	712,880	712,980	712,980	712,98
Franco francese	213,250	213,250	213,60	213,250	213,25	213,22	213,200	213,250	213,250	213,25
Fiorino olandese	632,280	632,280	632,80	632,280	632,28	632,26	632,250	632,280	632,280	632,28
Franco belga	34,382	34,382	34,40	34,382	34,382	34,38	34,390	34,382	34,382	34,38
Lira sterlina	1952,750	1952,750	1947,50	1952,750	1952,75	1952,62	1952,500	1952,750	1952,750	1952,75
Lira irlandese	1886 —	1886 —	1880 —	1886 —	1886 —	1886,50	1887 —	1886 —	1886 —	—
Corona danese	188,200	188,200	188,10	188,200	188,20	188,19	188,190	188,200	188,200	188,20
Dracma	9,736	9,736	9,70	9,736	—	—	9,720	9,736	9,736	—
E.C.U.	1467,500	1467,500	1466,40	1467,500	1467,50	1467,25	1467 —	1467,500	1467,500	1467,50
Dollaro canadese	944,800	944,800	947 —	944,800	944,80	944,40	944 —	944,800	944,800	944,80
Yen giapponese	8,400	8,400	8,40	8,400	8,40	8,39	8,398	8,400	8,400	8,40
Franco svizzero	850,500	850,500	851 —	850,500	850,50	850,85	851,200	850,500	850,500	850,50
Scellino austriaco	101,400	101,400	101,15	101,400	101,40	101,35	101,340	101,400	101,400	101,40
Corona norvegese	182,970	182,970	182,75	182,970	182,97	183,08	183,200	182,970	182,970	182,96
Corona svedese	197,520	197,520	197,50	197,520	197,52	197,47	197,420	197,520	197,520	197,52
FIM	282,900	282,900	282,50	282,900	282,90	282,95	283 —	282,900	282,900	—
Escudo portoghese	9,150	9,150	9,15	9,150	9,15	9,16	9,170	9,150	9,150	9,15
Peseta spagnola	9,970	9,970	9,96	9,970	9,97	9,98	9,990	9,970	9,970	9,96
Dollaro australiano	834,250	834,250	830 —	834,250	834,25	833,87	833,500	834,250	834,250	834,25

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 gennaio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1261,975
Marco germanico	712,930
Franco francese	213,225
Fiorino olandese	632,265
Franco belga	34,386
Lira sterlina	1952,625
Lira irlandese	1886,500
Corona danese	188,195
Dracma	9,728
E.C.U.	1467,250
Dollaro canadese	944,400
Yen giapponese	8,399
Franco svizzero	850,850
Scellino austriaco	101,370
Corona norvegese	183,085
Corona svedese	197,470
FIM	282,950
Escudo portoghese	9,160
Peseta spagnola	9,980
Dollaro australiano	833,875

Media dei titoli del 28 gennaio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	95 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	102,375
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 2-1983/87	100,250
» » » » 1- 3-1983/87	100,200
» » » » 1- 4-1983/87	100,275
» » » » 1- 5-1983/87	100,550
» » » » 1- 6-1983/87	100,525
» » » » 1-11-1983/87	101,050
» » » » 1-12-1983/87	101,025
» » » » 1- 1-1984/88	100,900
» » » » 1- 2-1984/88	101,300
» » » » 1- 3-1984/88	100,725
» » » » 1- 4-1984/88	100,575
» » » » 1- 5-1984/88	100,675
» » » » 1- 6-1984/88	100,750
» » » » 1- 7-1983/88	101,850
» » » » 1- 8-1983/88	101,700
» » » » 1- 9-1983/88	101,675
» » » » 1-10-1983/88	101,875
» » » » 1- 7-1990	98,900
» » » » 1- 8-1990	98,850
» » » » 1- 9-1990	98,725
» » » » 1-10-1990	98,775
» » » » 1-11-1990	98,850
» » » » 1-11-1983/90	103,675
» » » » 1-12-1983/90	103,650
» » » » 18-12-1990	99,275
» » » » 1- 1-1984/91	103,750
» » » » 17- 1-1991	98.850
» » » » 1- 2-1984/91	103,625
» » » » 18- 2-1991	99 —
» » » » 1- 3-1984/91	101,700
» » » » 18- 3-1991	98,900
» » » » 1- 4-1984/91	101,725
» » » » 1- 5-1984/91	101,725
» » » » 1- 6-1984/91	101,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,925
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1984/91	100,950
» » » » 1- 9-1984/91	100,750
» » » » 1-10-1984/91	100,725
» » » » 1-11-1984/91	100,600
» » » » 1-12-1984/91	100,125
» » » » 1- 1-1992	100,375
» » » » 1- 2-1992	99,175
» » » » 1- 2-1995	100,250
» » » » 1- 3-1995	97,600
» » » » 1- 4-1995	97,850
» » » » 1- 5-1995	97,975
» » » » 1- 6-1995	98,700
» » » » 1- 7-1995	99,800
» » » » 1- 8-1995	99,650
» » » » 1- 9-1995	99,500
» » » » 1-10-1995	99,700
» » » » 1-11-1995	99,450
» » » » 1-12-1995	99 —
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	102,500
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,100
» » » 12 % 1- 3-1988	103 —
» » » 12,25% 1- 5-1988	103 —
» » » 12,50% 1- 7-1988	104,350
» » » 12,50% 1-10-1988	104,300
» » » 12,50% 1-11-1988	104,850
» » » 12,50% 1- 1-1989	105,175
» » » 12,50% 1- 2-1989	105,550
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,400
» » » 12 % 1- 4-1989	104,400
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,775
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,975
» » » 12,50% 1- 2-1990	107,150
» » » 12,50% 1- 3-1990	107 —
» » » 12 % 1- 4-1990	105,800
» » » 10,50% 1- 5-1990	102,325
» » » 10 % 1- 6-1990	101,650
» » » 12,50% 1- 3-1991	109,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,500
» » » » 1983/90 11,50%	108,700
» » » » 1984/91 11,25%	108,700
» » » » 1984/92 10,50%	107,525
» » » » 1985/93 9,60%	104,625
» » » » 1985/93 9,75%	105,450
» » » » 1985/93 8,75%	102,750
» » » » 1985/93 9%	103 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M28017

MINISTERO DEL TESORO

N. 19

Corso dei cambi del 29 gennaio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1270,300	1270,300	1270,25	1270,300	1270,30	1270,30	1270,300	1270,300	1270,300	1270,30
Marco germanico	712,870	712,870	713,01	712,870	712,87	712,90	712,940	712,870	712,870	712,86
Franco francese	213,570	213,570	213,80	213,570	213,57	213,57	213,570	213,570	213,570	213,56
Fiorino olandese	632,100	632,100	632,30	632,100	632,10	632,10	632,100	632,100	632,100	632,10
Franco belga	34,394	34,394	34,40	34,394	34,394	34,39	34,394	34,394	34,394	34,39
Lira sterlina	1958,100	1958,100	1958 —	1958,100	1958,10	1958,17	1958,100	1958,100	1958,100	1958,10
Lira irlandese	1886,300	1886,300	1887 —	1886,300	1886,30	1886,10	1886,300	1886,300	1886,300	—
Corona danese	188,350	188,350	188 —	188,350	188,35	188,33	188,350	188,350	188,350	188,35
Dracma	9,714	9,714	9,70	9,714	—	—	9,714	9,714	9,714	—
E.C.U.	1467,500	1467,500	1467,60	1467,500	1467,50	1467;50	1467,500	1467,500	1467,500	1467,50
Dollaro canadese	944,400	944,400	945 —	944,400	944,40	944,50	944,400	944,400	944,400	944,40
Yen giapponese	8,377	8,377	8,39	8,377	8,377	8,37	8,377	8,377	8,377	8,36
Franco svizzero	847,900	847,900	848 —	847,900	847,90	847,87	847,900	847,900	847,900	847,90
Scellino austriaco	101,293	101,293	101,25	101,293	101,293	101,28	101,293	101,293	101,293	101,30
Corona norvegese	183,460	183,460	183,20	183,460	183,46	183,47	183,460	183,460	183,460	183,45
Corona svedese	197,630	197,630	197,50	197,630	197,63	197,62	197,630	197,630	197,630	197,62
FIM	282,830	282,830	282,75	282,830	283,83	282,91	282,830	282,830	282,830	—
Escudo portoghese	9,118	9,118	9,15	9,118	9,118	9,11	9,118	9,118	9,118	9,11
Peseta spagnola	9,974	9,974	9,985	9,974	9,974	9,97	9,974	9,974	9,974	9,97
Dollaro australiano	841,750	841,750	841 —	841,750	841,75	840,87	841,750	841,750	841,750	841,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 gennaio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1270,300
Marco germanico	712,905
Franco francese	213,570
Fiorino olandese	632,100
Franco belga	34,394
Lira sterlina	1958,175
Lira irlandese	1886,100
Corona danese	188,330
Dracma	9,717
E.C.U.	1467,500
Dollaro canadese	944,500
Yen giapponese	8,377
Franco svizzero	847,875
Scellino austriaco	101,286
Corona norvegese	183,470
Corona svedese	197,625
FIM	282,915
Escudo portoghese	9,119
Peseta spagnola	9,976
Dollaro australiano	840,875

Media dei titoli del 29 gennaio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	95 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,375
» 9% » » 1975-90	97 —
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	102,375
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1- 2-1983/87	100,250
» » » » 1- 3-1983/87	100,100
» » » » 1- 4-1983/87	100,300
» » » » 1- 5-1983/87	100,550
» » » » 1- 6-1983/87	100,575
» » » » 1-11-1983/87	101,125
» » » » 1-12-1983/87	101,075
» » » » 1- 1-1984/88	100,950
» » » » 1- 2-1984/88	101,275
» » » » 1- 3-1984/88	100,775
» » » » 1- 4-1984/88	100,575
» » » » 1- 5-1984/88	100,650
» » » » 1- 6-1984/88	100,725
» » » » 1- 7-1983/88	101,875
» » » » 1- 8-1983/88	101,900
» » » » 1- 9-1983/88	101,700
» » » » 1-10-1983/88	101,875
» » » » 1- 7-1990	98,825
» » » » 1- 8-1990	98,850
» » » » 1- 9-1990	98,750
» » » » 1-10-1990	98,825
» » » » 1-11-1990	98,80
» » » » 1-11-1983/90	103,550
» » » » 1-12-1983/90	103,725
» » » » 18-12-1990	99,175
» » » » 1- 1-1984/91	103,775
» » » » 17- 1-1991	98,800
» » » » 1- 2-1984/91	103,625
» » » » 18- 2-1991	98,975
» » » » 1- 3-1984/91	101,650
» » » » 18- 3-1991	98,900
» » » » 1- 4-1984/91	101,750
» » » » 1- 5-1984/91	101,725
» » » » 1- 6-1984/91	101,875
» » » » 1- 7-1984/91	101 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1984/91	100,950
» » » » 1- 9-1984/91	100,750
» » » » 1-10-1984/91	100,700
» » » » 1-11-1984/91	100,625
» » » » 1-12-1984/91	100,200
» » » » 1- 1-1992	100,325
» » » » 1- 2-1992	99,225
» » » » 1- 2-1995	100,250
» » » » 1- 3-1995	97,625
» » » » 1- 4-1995	97,850
» » » » 1- 5-1995	97,975
» » » » 1- 6-1995	98,675
» » » » 1- 7-1995	99,800
» » » » 1- 8-1995	99,700
» » » » 1- 9-1995	99,550
» » » » 1-10-1995	99,675
» » » » 1-11-1995	99,400
» » » » 1-12-1995	98,500
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 2-1988	102,500
» » » 12,50% 1- 2-1988	103,075
» » » 12 % 1- 3-1988	102,900
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,150
» » » 12,50% 1- 7-1988	104,400
» » » 12,50% 1-10-1988	104,350
» » » 12,50% 1-11-1988	104,975
» » » 12,50% 1- 1-1989	105,100
» » » 12,50% 1- 2-1989	105,775
» » » 12,50% 1- 3-1989	105,450
» » » 12 % 1- 4-1989	104,550
» » » 10,50% 1- 5-1989	102 —
» » » 12,50% 1- 1-1990	107 —
» » » 12,50% 1- 2-1990	107,400
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,975
» » » 12 % 1- 4-1990	105,900
» » » 10,50% 1- 5-1990	102 —
» » » 10 % 1- 6-1990	102,300
» » » 12,50% 1- 3-1991	109,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,25
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,50
» » » » 1983/90 11,50%	108,775
» » » » 1984/91 11,25%	108,700
» » » » 1984/92 10,50%	107,650
» » » » 1985/93 9,60%	104,700
» » » » 1985/93 9,75%	105,45
» » » » 1985/93 8,75%	102,875
» » » » 1985/93 9%	103,100

Il contabile del portafoglio dello Stato. MAROLDA

87M29017

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 4 novembre 1986 è stato annullato — a seguito della dichiarazione di fallimento — il decreto ministeriale 30 gennaio 1986 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro Cooperpack - Soc. coop. a r.l., in Mazzo di Rho (Milano) e il dott. Giorgio Cavalca ne è stato nominato commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1986 è stato revocato il decreto ministeriale 1° agosto 1986, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola Recoarese» - Soc. coop. a r.l., in Recoaro Terme, località Tezze Tomba, frazione Rovegliana (Vicenza) e i signori dott. Righetto Paolo Alfredo, dott. Antonio Testa e dott.ssa Clelia Valle, ne sono stati nominati commissari liquidatori.

Parimenti, con lo stesso decreto, è stato revocato il decreto ministeriale 6 dicembre 1986 di sostituzione del commissario liquidatore dott. Righetto Paolo Alfredo con il dott. Roberto Fava.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1986 il dott. rag. Gianfranco Perego è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Brianza - Soc. coop. a r.l., in Monticello Brianza (Como) posta in liquidazione, ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 16 luglio 1974 in sostituzione del sig. Enrico Franchini, deceduto.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1986 il dott. Mauro Tanfani è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro Abbigliamento Roy Jeans a r.l., in Arrone (Terni) posta in liquidazione, ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 2 febbraio 1985 in sostituzione del dott. Giuliano Carletti, che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1987 è stato annullato il provvedimento ministeriale 24 novembre 1986 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa fra produttori Agricola La Futura, in Grosseto, in quanto precedentemente posta in fallimento.

87A0687

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 25 novembre 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° giugno 1977, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino, Gorla Maggiore (Varese), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è prolungata dal 5 maggio 1985 al 13 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° giugno 1977, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino, Gorla Maggiore (Varese), è prolungata dal 14 agosto 1985 al 9 febbraio 1986.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1986 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende sottoelencate, a decorrere dalle date al lato specificate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Ausonia farmaceutici*, con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), a decorrere dal 30 gennaio 1986:

periodo: dal 1° agosto 1986 al 3 novembre 1986;
delibera CIPI del 28 marzo 1985 con effetto dal 1° agosto 1984.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Ausonia farmaceutici*, con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), a decorrere dal 30 gennaio 1986:

periodo: dal 4 novembre 1986 al 1° febbraio 1987;
delibera CIPI del 28 marzo 1985 con effetto dal 1° agosto 1984.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Calmic Cisa*, con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), a decorrere dal 19 maggio 1985:

periodo: dal 21 novembre 1985 al 22 febbraio 1986;
delibera CIPI del 20 dicembre 1984 con effetto dal 21 maggio 1984.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Calmic Cisa*, con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), a decorrere dal 19 maggio 1985:

periodo: dal 23 febbraio 1986 al 23 maggio 1986;
delibera CIPI del 20 dicembre 1984 con effetto dal 21 maggio 1984.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.T.M., Italmontaggi*, con sede in Roma, a decorrere dal 27 gennaio 1986:

periodo: dal 31 luglio 1986 al 2 novembre 1986;
delibera CIPI del 22 febbraio 1983 con effetto dal 13 aprile 1982.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.T.M., Italmontaggi*, con sede in Roma, a decorrere dal 27 gennaio 1986:

periodo: dal 31 novembre 1986 al 31 gennaio 1987;
delibera CIPI del 22 febbraio 1983 con effetto dal 13 aprile 1982.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. CER.IT. Ceramiche italiane*, con sede e stabilimento in Roma, a decorrere dal 22 settembre 1985:

periodo: dal 26 marzo 1986 al 28 giugno 1986;
delibera CIPI del 29 luglio 1982 con effetto dal 31 luglio 1981.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. CER.IT. Ceramiche italiane*, con sede e stabilimento in Roma, a decorrere dal 22 settembre 1985:

periodo: dal 29 giugno 1986 al 26 settembre 1986;
delibera CIPI del 29 luglio 1982 con effetto dal 31 luglio 1981.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *Cartiera V. Pastorino*, con sede e stabilimento in Guarcino (Frosinone), a decorrere dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 6 aprile 1986 al 9 luglio 1986;
delibera CIPI dell'11 marzo 1982 con effetto dal 1° maggio 1981.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *Cartiera V. Pastorino*, con sede e stabilimento in Guarcino (Frosinone), a decorrere dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 10 luglio 1986 al 7 ottobre 1986;
delibera CIPI dell'11 marzo 1982 con effetto dal 1° maggio 1981.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cartiera del Lazio*, con sede e stabilimento in Guarcino (Frosinone), a decorrere dall'8 marzo 1986:

periodo: dal 10 settembre 1986 al 12 dicembre 1986;
delibera CIPI del 29 gennaio 1981 con effetto dal 1° settembre 1980.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Resine sud*, con sede e stabilimento in Frosinone, a decorrere dal 1° novembre 1985:

periodo: dal 7 novembre 1986 al 4 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986;
delibera CIPI del 20 dicembre 1984 con effetto dal 1° agosto 1983.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Titanor*, con sede in Aprilia (Latina), a decorrere dal 22 luglio 1983:

periodo: dal 18 ottobre 1985 al 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984;
delibera CIPI del 4 febbraio 1983 con effetto dal 26 luglio 1982.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sirem*, con sede in Pomezia (Roma), a decorrere dal 24 gennaio 1985:

periodo: dal 29 luglio 1986 al 23 gennaio 1987;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985;
delibera CIPI del 20 luglio 1983 con effetto dal 26 ottobre 1983.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Co.S.Met.*, con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), a decorrere dal 12 settembre 1985:

periodo: dal 16 marzo 1986 al 18 giugno 1986;
delibera CIPI del 22 marzo 1984 con effetto dal 18 luglio 1983.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Diam*, con sede in Roma, a decorrere dal 27 luglio 1985:

periodo: dal 3 agosto 1986 al 31 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986;
delibera CIPI del 27 maggio 1982 con effetto dal 2 novembre 1981.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Italcemar*, con sede in Frosinone, a decorrere dal 27 settembre 1985:

periodo: dal 5 luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986;
delibera CIPI del 4 febbraio 1983 con effetto dal 4 ottobre 1982.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *Frine Fashion*, con sede in Pontinia (Latinia), a decorrere dal 30 ottobre 1983:

periodo: dal 22 luglio 1986 al 17 gennaio 1987;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984;
delibera CIPI dell'11 luglio 1979 con effetto dal 26 novembre 1979.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Cartoni Liri*, con sede in Napoli e stabilimento in Isola Liri (Frosinone), a decorrere dal 13 settembre 1984:

periodo: dal 10 settembre 1986 all'8 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986;
delibera CIPI del 22 dicembre 1982 con effetto dal 1° agosto 1982.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Eurosol*, con sede in Nettuno (Roma), a decorrere dal 22 luglio 1984:

periodo: dal 21 luglio 1986 al 16 gennaio 1987;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985;
delibera CIPI del 23 dicembre 1981 con effetto dal 29 dicembre 1980.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ricam*, con sede in Pomezia (Roma), a decorrere dal 31 ottobre 1983:

periodo: dal 22 gennaio 1987 al 21 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986;
delibera CIPI dell'11 ottobre 1984 con effetto dal 31 ottobre 1983.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Lanificio Giuseppe Gatti*, con sede in Roma, a decorrere dal 28 aprile 1983:

periodo: dal 16 ottobre 1986 al 13 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984;
delibera CIPI del 26 novembre 1982 con effetto dal 4 luglio 1982.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Patty*, con sede in Frosinone, a decorrere dal 12 luglio 1982:

periodo: dal 22 settembre 1986 al 20 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1983;
delibera CIPI dell'11 luglio 1980 con effetto dal 31 gennaio 1980.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Laboratori biochimici Fargal Pharmasint*, con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 agosto 1985:

periodo: dal 4 settembre 1986 al 2 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986;
delibera CIPI dell'8 giugno 1983 con effetto dal 1° settembre 1982.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara*, con sede in Pomezia (Roma), a decorrere dal 14 ottobre 1984:

periodo: dal 14 luglio 1986 al 9 gennaio 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
delibera CIPI del 19 maggio 1983 con effetto dal 15 ottobre 1982.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *F.lli Osim Plocco*, con sede e stabilimento in Frosinone, a decorrere dal 2 dicembre 1984:

periodo: dal 4 marzo 1986 al 30 agosto 1986;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986;
delibera CIPI del 5 maggio 1983 con effetto dal 6 settembre 1982.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *F.lli Osim Plocco*, con sede e stabilimento in Frosinone, a decorrere dal 2 dicembre 1984:

periodo: dal 31 agosto 1986 al 26 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986;
delibera CIPI del 5 maggio 1983 con effetto dal 6 settembre 1982.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. California Fashion*, con sede in Anagni (Frosinone), a decorrere dal 16 giugno 1982:

periodo: dal 28 luglio 1986 al 25 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1983;
delibera CIPI del 25 maggio 1979 con effetto dal 15 maggio 1979.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Flexbed*, con sede in Frosinone, a decorrere dal 31 gennaio 1985:

periodo: dal 1° agosto 1986 al 26 gennaio 1987;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985;
delibera CIPI del 3 agosto 1984 con effetto dal 1° febbraio 1983.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Elcit (ex Seimart)*, con sede in S. Antonio di Susa (Torino), unità di Roma, a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 2 luglio 1985 al 4 ottobre 1985;
delibera CIPI del 21 luglio 1979 con effetto dal 1° luglio 1979.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *Tipografia Fausto Failli*, con sede e stabilimento in Roma, a decorrere dal 3 ottobre 1984:

periodo: dal 3 luglio 1986 al 29 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1985;
delibera CIPI del 3 ottobre 1984 con effetto dal 1° gennaio 1984.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *Impresa ing. Domenico Trotta, impianti industriali* di Napoli, a decorrere dal 1° giugno 1983:

periodo: dal 19 novembre 1986 al 16 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984;
delibera CIPI del 28 ottobre 1982 con effetto dal 24 maggio 1982.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. The St. Erasmo Export Preserving*, con sede in Napoli e stabilimento in Pagani (Salerno), a decorrere dal 16 aprile 1985:

periodo: dal 19 ottobre 1986 al 16 gennaio 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986;
delibera CIPI del 19 novembre 1981 con effetto dal 1° agosto 1981.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Italfua* di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 26 gennaio 1985:

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 17 gennaio 1987;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986;
delibera CIPI del 28 aprile 1982 con effetto dal 25 gennaio 1982.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. O.M.I.L.*, con sede in Napoli, a decorrere dal 26 aprile 1984:

periodo: dal 22 ottobre 1986 al 19 gennaio 1987;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1985;
delibera CIPI del 29 luglio 1982 con effetto dal 3 maggio 1982.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Elif*, con sede in Napoli e stabilimento in Benevento, a decorrere dal 18 gennaio 1985:

periodo: dal 13 ottobre 1986 al 10 gennaio 1987;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986;
delibera CIPI del 26 marzo 1981 con effetto dal 17 gennaio 1981.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sedi*, con sede e stabilimento in Fisciano (Salerno), a decorrere dal 14 agosto 1985:

periodo: dal 18 novembre 1986 al 15 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986;
delibera CIPI del 26 novembre 1982 con effetto dal 23 agosto 1982.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Michele & Vittorio Volpe*, con sede in Ercolano (Napoli), a decorrere dal 29 luglio 1985:

periodo: dal 1° novembre 1986 al 29 gennaio 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986;
delibera CIPI del 1° marzo 1985 con effetto dal 1° ottobre 1983.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *Ditta Ruggiero Altavilla*, con sede in Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 7 dicembre 1981:

periodo: dal 10 novembre 1986 al 7 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 29 settembre 1982;
delibera CIPI del 21 settembre 1978 con effetto dal 12 giugno 1978.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Calzaturificio Cisa* con sede in Napoli, a decorrere dall'8 febbraio 1983:

periodo: dal 25 luglio 1986 al 22 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984;
delibera CIPI del 28 aprile 1982 con effetto dal 26 ottobre 1981.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Calzaturificio Cisa*, con sede e stabilimento in Napoli, a decorrere dall'8 febbraio 1983:

periodo: dal 23 ottobre 1986 al 20 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984;
delibera CIPI del 28 aprile 1982 con effetto dal 26 ottobre 1981.

42) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Plastofer*, con sede e stabilimento in Cardito (Napoli), a decorrere dal 27 aprile 1985:

periodo: dal 27 ottobre 1986 al 24 gennaio 1987;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986;
delibera CIPI del 28 ottobre 1982 con effetto dal 3 maggio 1982.

43) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. De Concilio*, con sede in Casalnuovo di Napoli, a decorrere dal 19 gennaio 1981:

periodo: dal 21 settembre 1986 al 19 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1981;
delibera CIPI del 24 giugno 1978 con effetto dal 7 gennaio 1980.

44) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Iris* di Torre del Greco (Napoli) a decorrere dal 13 luglio 1984:

periodo: dal 10 ottobre 1986 al 7 gennaio 1987;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985;
delibera CIPI del 24 giugno 1982 con effetto dal 16 luglio 1981.

45) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Arch-Forma*, con sede in Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 17 luglio 1985:

periodo: dal 20 ottobre 1986 al 17 gennaio 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986;
delibera CIPI del 29 aprile 1980 con effetto dal 1° gennaio 1980.

46) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.M.I.A. - Società meridionale industrie alimentari*, con sede e stabilimento in Pagani (Salerno) , a decorrere dall'8 maggio 1985:

periodo: dal 17 dicembre 1986 al 16 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986;
delibera CIPI del 9 luglio 1981 con effetto dal 6 aprile 1981.

47) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Meriplastica*, con sede e stabilimento in Volla (Napoli), a decorrere dal 26 novembre 1983:

periodo: dal 15 novembre 1986 al 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI dell'11 giugno 1979 con effetto dal 2 febbraio 1979.

48) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Ancor*, con sede in Napoli-Barra, a decorrere dal 1° settembre 1983:

periodo: dal 22 novembre 1986 al 19 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 5 agosto 1980 con effetto dal 5 maggio 1980.

49) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Co.Mo.Chi.*, con sede e stabilimento in Sauluri (Cagliari), a decorrere dal 6 agosto 1985:

periodo: dal 7 febbraio 1986 al 12 maggio 1986;
delibera CIPI del 16 dicembre 1981 con effetto dal 1° aprile 1981.

50) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Co.Mo.Chi.*, con sede e stabilimento in Sauluri (Cagliari), a decorrere dal 6 agosto 1985:

periodo: dal 13 maggio 1986 al 10 agosto 1986;
delibera CIPI del 16 dicembre 1981 con effetto dal 1° aprile 1981.

51) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Pastificio Prandi*, con sede e stabilimento in Sassari, a decorrere dal 2 dicembre 1985:

periodo: dal 4 giugno 1986 al 7 settembre 1986;
delibera CIPI del 3 agosto 1984 con effetto dal 14 febbraio 1983.

52) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Alfa Sim*, con sede in Cagliari e stabilimento in Macchiareddu (Cagliari), a decorrere dal 4 giugno 1984:

periodo: dal 6 dicembre 1984 al 10 marzo 1985;
delibera CIPI dell'11 marzo 1982 con effetto dal 24 agosto 1981.

53) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Alfa Sim*, con sede in Cagliari e stabilimento in Macchiareddu (Cagliari), a decorrere dal 4 giugno 1984:

periodo: dall'11 marzo 1985 all'8 giugno 1985;
delibera CIPI dell'11 marzo 1982 con effetto dal 24 agosto 1981.

54) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.L.O.I.*, con sede, ufficio legale e amministrativo in Bologna, a decorrere dal 30 giugno 1984:

periodo: dal 5 aprile 1985 al 1° ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985;
delibera CIPI del 27 luglio 1979 con effetto dal 15 luglio 1979.

55) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.L.O.I.*, con sede, ufficio legale e amministrativo in Bologna, a decorrere dal 30 giugno 1984:

periodo: dal 2 ottobre 1985 al 30 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985;
delibera CIPI del 27 luglio 1979 con effetto dal 15 luglio 1979.

56) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Circuiti stampati*, con sede e stabilimento in Venaria Reale (Torino), a decorrere dal 15 luglio 1984:

periodo: dal 16 gennaio 1985 al 20 aprile 1985;
delibera CIPI del 20 luglio 1983 con effetto dal 10 gennaio 1983.

57) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Circuiti stampati*, con sede e stabilimento in Venaria Reale (Torino), a decorrere dal 15 luglio 1984:

periodo: dal 21 aprile 1985 al 17 ottobre 1985;
delibera CIPI del 20 luglio 1983 con effetto dal 10 gennaio 1983.

58) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Circuiti stampati*, con sede e stabilimento in Venaria Reale (Torino), a decorrere dal 15 luglio 1984:

periodo: dal 18 ottobre 1985 al 15 gennaio 1986;
delibera CIPI del 20 luglio 1983 con effetto dal 10 gennaio 1983.

59) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Circuiti stampati*, con sede e stabilimento in Venaria Reale (Torino), a decorrere dal 15 luglio 1984:

periodo: dal 16 gennaio 1986 al 14 luglio 1986;
delibera CIPI del 20 luglio 1983 con effetto dal 10 gennaio 1983.

60) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Circuiti stampati*, con sede e stabilimento in Venaria Reale (Torino), a decorrere dal 15 luglio 1984:

periodo: dal 15 luglio 1986 al 10 gennaio 1987;
delibera CIPI del 20 luglio 1983 con effetto dal 10 gennaio 1983.

61) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Cars ex Depa*, con sede in Volpiano (Torino), a decorrere dal 15 luglio 1983:

periodo: dal 5 novembre 1986 al 2 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
delibera CIPI del 22 febbraio 1983 con effetto dal 18 gennaio 1982.

62) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Omsat*, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), a decorrere dal 14 febbraio 1985:

periodo: dal 16 novembre 1986 al 13 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986;
delibera CIPI del 3 aprile 1985 con effetto dal 3 settembre 1984.

63) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mariano Delle Piane*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento in Tortona (Alessandria), a decorrere dal 2 dicembre 1984:

periodo: dal 3 giugno 1985 al 7 settembre 1985;
delibera CIPI del 19 novembre 1981 con effetto dal 20 ottobre 1980.

64) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mariano Delle Piane*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento in Tortona (Alessandria), a decorrere dal 2 dicembre 1984:

periodo: dall'8 settembre 1985 al 6 dicembre 1985;
delibera CIPI del 19 novembre 1981 con effetto dal 20 ottobre 1980.

65) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mariano Delle Piane*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento in Tortona (Alessandria), a decorrere dal 2 dicembre 1984:

periodo: dal 7 dicembre 1985 al 4 giugno 1986;
delibera CIPI del 19 novembre 1981 con effetto dal 20 ottobre 1980.

66) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mariano Delle Piane*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento in Tortona (Alessandria), a decorrere dal 2 dicembre 1984:

periodo: dal 5 giugno 1986 al 2 dicembre 1986;
delibera CIPI del 19 novembre 1981 con effetto dal 20 ottobre 1980.

67 Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. SILTI Società italiana laboratori tintoria industriale*, con sede in Modugno (Bari), a decorrere dal 19 giugno 1981:

periodo: dal 23 agosto 1986 al 18 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 26 febbraio 1982;
delibera CIPI del 24 marzo 1978 con effetto dal 22 settembre 1977.

68) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Lombarda fertilizzanti*, con sede in Manfredonia (Foggia), a decorrere dal 29 novembre 1983:

periodo: dal 22 giugno 1986 al 19 settembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984;
delibera CIPI dell'11 marzo 1982 con effetto dal 4 maggio 1981.

69) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Siv Duraflex*, con sede e stabilimento in Rovereto (Terni), a decorrere dal 13 aprile 1984:

periodo: dal 20 aprile 1986 al 16 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985;
delibera CIPI del 31 gennaio 1980 con effetto dal 2 aprile 1979.

70) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. IMSI Impianti di sicurezza*, con sede in Genova-Pontedecimo, a decorrere dal 26 marzo 1984:

periodo: dal 22 ottobre 1986 al 19 gennaio 1987;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985;
delibera CIPI del 6 maggio 1981 con effetto dal 1° novembre 1980.

71) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Metalstrutture*, con sede in Reana di Rojale (Udine), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 26 giugno 1985 al 22 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985;
delibera CIPI del 18 febbraio 1982 con effetto dal 19 ottobre 1981.

72) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Metalstrutture*, con sede in Reana di Rojale (Udine), a decorrere dal 29 dicembre 1983:

periodo: dal 23 dicembre 1985 al 26 giugno 1986;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1985;
delibera CIPI del 18 febbraio 1982 con effetto dal 19 ottobre 1981.

73) Lavoratori licenziati dalla azienda *Grund Aebi*, con sede in Atessa (Chieti), a decorrere dal 28 luglio 1985:

periodo: dal 1° novembre 1986 al 29 gennaio 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986;
delibera CIPI del 19 novembre 1981 con effetto dal 3 agosto 1982.

74) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Centro Multindustria*, con sede in Atessa (Chieti), a decorrere dal 26 ottobre 1984:

periodo: dal 28 ottobre 1986 al 25 gennaio 1987:
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986;
delibera CIPI del 18 gennaio 1985 con effetto dal 19 settembre 1983.

75) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Detroit Sem*, con sede in Monfalcone (Gorizia), a decorrere dal 16 marzo 1983:

periodo: dall'8 dicembre 1985 al 5 giugno 1986;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983;
delibera CIPI del 26 marzo 1981 con effetto dal 1° gennaio 1981.

76) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Detroit Sem*, con sede in Monfalcone (Gorizia), a decorrere dal 16 marzo 1983:

periodo: dal 6 giugno 1985 al 3 settembre 1986;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983;
delibera CIPI del 26 marzo 1981 con effetto dal 1° gennaio 1981

77) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Samifi Babcoch sud*, con sede e stabilimento in Arzano (Napoli), a decorrere dal 27 settembre 1984:

periodo: dal 27 settembre 1986 al 25 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986;
delibera CIPI del 16 dicembre 1981 con effetto dal 21 settembre 1981.

78) Lavoratori licenziati dalla azienda *Claubert*, con sede in Grumo Nevano (Napoli), a decorrere dal 16 dicembre 1983:

periodo: dall'8 settembre 1986 al 6 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984;
delibera CIPI del 18 aprile 1979 con effetto dal 3 settembre 1978.

79) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Vanacore*, con sede in Napoli, a decorrere dal 3 febbraio 1984:

periodo: dal 25 ottobre 1986 al 22 gennaio 1987;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1984;
delibera CIPI del 5 agosto 1980 con effetto dal 15 aprile 1980.

80) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. So.Te.M.*, con sede e stabilimento in Napoli, a decorrere dal 28 dicembre 1984:

periodo: dal 2 ottobre 1986 al 29 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986;
delibera CIPI del 5 maggio 1983 con effetto dal 1° gennaio 1983.

81) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Arredamenti Pezzella*, con sede in Napoli, a decorrere dal 30 marzo 1983:

periodo: dal 17 settembre 1986 al 15 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984;
delibera CIPI del 7 agosto 1981 con effetto dal 1° aprile 1981.

82) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. La.Co.Di.Po.* con sede in Casoria (Napoli), a decorrere dal 29 luglio 1984:

periodo: dal 28 agosto 1986 al 25 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 5 maggio 1982.

83) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Tubi Meriflex*, con sede e stabilimento in Napoli, a decorrere dal 19 settembre 1984:

periodo: dal 17 settembre 1986 al 15 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985;
delibera CIPI del 12 giugno 1984 con effetto dal 5 dicembre 1983

84) Lavoratori licenziati dalla azienda *Ing. B. Barsanti, Impresa di Costruzione*, con sede in Napoli, a decorrere dal 22 giugno 1984:

periodo: dal 19 settembre 1986 al 17 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985;
delibera CIPI del 22 marzo 1983 con effetto dal 27 settembre 1982.

85) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Deo*, con sede in Napoli, a decorrere dal 22 settembre 1984:

periodo: dal 21 settembre 1986 al 19 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985;
delibera CIPI del 27 marzo 1980 con effetto dal 20 agosto 1979.

86) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Coop. Polisud, Poligrafica del Sud*, con sede in Napoli Barra, a decorrere dal 12 luglio 1985:

periodo: dal 15 ottobre 1986 al 12 gennaio 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986;
delibera CIPI dell'11 dicembre 1980 con effetto dal 20 luglio 1980.

87) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Gorin*, con sede e stabilimento in S. Arpino (Caserta), a decorrere dal 25 novembre 1984:

periodo: dal 25 agosto 1986 al 22 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986;
delibera CIPI del 28 aprile 1982 con effetto dal 30 novembre 1981.

88) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. F.lli Marino*, con sede in Napoli, a decorrere dal 3 giugno 1985:

periodo: dal 6 settembre 1986 al 4 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986;
delibera CIPI del 30 marzo 1983 con effetto dal 7 giugno 1982.

89) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Carebb*, con sede in Qualino (Napoli), a decorrere dal 20 dicembre 1985:

periodo: dal 27 settembre 1986 al 25 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 27 dicembre 1982.

90) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Conceria Salca*, con sede in Napoli, a decorrere dall'8 maggio 1985:

periodo: dall'11 agosto 1986 all'8 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986;
delibera CIPI del 29 luglio 1982 con effetto dal 10 maggio 1982.

91) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cisa*, con stabilimento in Mercato S. Severino (Salerno), a decorrere dal 15 novembre 1985:

periodo: dal 20 agosto 1986 al 17 novembe 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986;
delibera CIPI del 19 maggio 1983 con effetto dal 18 novembre 1982.

92) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mavi, Meccanica azionaria Vigano*, con sede legale e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), a decorrere dal 10 giugno 1985:

periodo: dall'11 settembre 1986 al 9 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986;
delibera CIPI del 29 luglio 1982 con effetto dal 14 dicembre 1981.

93) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. C.L.S. - Costruzioni legno sud*, con sede e stabilimento in Arco Felice (Napoli), a decorrere dal 9 ottobre 1983:

periodo: dal 17 luglio 1986 al 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986;
delibera CIPI del 30 marzo 1983 con effetto dal 18 ottobre 1982.

94) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Stopfire*, con sede in Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 7 dicembre 1984:

periodo: dal 6 settembre 1986 al 4 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985;
delibera CIPI del 24 giugno 1982 con effetto dal 7 dicembre 1981.

95) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Nuova Nadian*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), a decorrere dal 21 marzo 1985:

periodo: dal 23 settembre 1986 al 21 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986;
delibera CIPI del 22 dicembre 1983 con effetto dal 28 marzo 1983.

96) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Isat*, con sede in S. Onofrio di Campli (Teramo), a decorrere dal 28 marzo 1985:

periodo: dal 30 settembre 1986 al 28 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986;
delibera CIPI del 27 gennaio 1982 con effetto dall'8 giugno 1981.

97) Lavoratori licenziati dalla azienda *Mobilificio De Dominicis Miro*, con sede in Montorio V. (Teramo), a decorrere dal 13 marzo 1985:

periodo: dal 17 giugno 1986 al 13 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986;
delibera CIPI dell'11 ottobre 1984 con effetto dal 14 marzo 1984.

98) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. O.M.G. dei F.lli Giordano & C.*, con sede in Lusiglié (Torino), a decorrere dal 27 ottobre 1985:

periodo: dal 5 agosto 1986 al 2 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986;
delibera CIPI del 3 agosto 1984 con effetto dal 17 ottobre 1983.

99) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Berrettificio Montecatini*, con sede in Montecatini Terme (Pistoia), a decorrere dal 6 novembre 1985:

periodo: dal 14 agosto 1986 all'11 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986;
delibera CIPI del 9 febbraio 1984 con effetto dal 14 novembre 1983.

100) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ceramica Lauretana*, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), a decorrere dal 19 luglio 1984:

periodo: dal 16 ottobre 1986 al 13 gennaio 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985;
delibera CIPI del 3 ottobre 1984 con effetto dal 27 dicembre 1983.

101) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Editrice Sarda*, con sede in Sassari, a decorrere dal 19 ottobre 1984:

periodo: dal 18 ottobre 1986 al 16 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
delibera CIPI del 6 aprile 1983 con effetto dal 28 ottobre 1982.

87A0670

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1986, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende sottoelencate, a decorrere dalle date al lato specificate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dall'azienda *Cartindustria F.lli Doni*, stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dall'8 settembre 1983:

periodo: dal 4 dicembre 1985 al 3 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984;
delibera CIPI del 27 gennaio 1982 con effetto dal 14 settembre 1981.

2) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Cereda Sud* di Nettuno (Roma), a decorrere dal 14 aprile 1986:

periodo: dal 16 ottobre 1986 al 18 gennaio 1987;
delibera CIPI del 22 marzo 1984 con effetto dal 28 febbraio 1983.

3) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Cereda Sud* di Nettuno (Roma), a decorrere dal 14 aprile 1986:

periodo: dal 19 gennaio 1987 al 18 aprile 1987;
delibera CIPI del 22 marzo 1984 con effetto dal 28 febbraio 1983.

4) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. F.lli Mennuni*, con sede in Frascati (Roma), a decorrere dal 10 marzo 1983:

periodo: dal 15 marzo 1984 al 10 settembre 1984;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986;
delibera CIPI del 25 settembre 1980 con effetto dal 22 ottobre 1979.

5) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Renx Italia*, con sede in Pomezia (Roma), a decorrere dal 28 novembre 1983:

periodo: dal 19 novembre 1986 al 16 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984;
delibera CIPI del 28 aprile 1982 con effetto dal 1° settembre 1981.

6) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. C.M.A.*, con sede e stabilimento in Cassino (Frosinone), a decorrere dal 18 aprile 1985:

periodo: dal 20 ottobre 1985 al 22 gennaio 1986;
delibera CIPI del 19 maggio 1983 con effetto dal 1° ottobre 1982.

7) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. C.M.A.*, con sede e stabilimento in Cassino (Frosinone), a decorrere dal 18 aprile 1985:

periodo: dal 23 gennaio 1986 al 21 luglio 1986;
delibera CIPI del 19 maggio 1983 con effetto dal 1° ottobre 1982.

8) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. C.M.A.*, con sede e stabilimento in Cassino (Frosinone), a decorrere dal 18 aprile 1985:

periodo: dal 22 luglio 1986 al 19 ottobre 1986;
delibera CIPI del 19 maggio 1983 con effetto dal 1° ottobre 1982.

9) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Tipografica Ugo Pinto*, con sede e stabilimento in Roma, a decorrere dall'8 marzo 1985:

periodo: dal 14 dicembre 1985 all'11 giugno 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986;
delibera CIPI del 19 settembre 1985 con effetto dal 1° novembre 1984.

10) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Icotex*, con stabilimento in Martinsicuro (Teramo) e Bisenti (Teramo), a decorrere dal 3 ottobre 1985:

periodo: dal 9 ottobre 1986 al 6 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986;
delibera CIPI del 29 luglio 1982 con effetto dal 4 gennaio 1982.

11) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Spica*, con sede in Castelli (Teramo), a decorrere dal 28 aprile 1985:

periodo: dal 2 agosto 1986 al 28 gennaio 1987;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986;
delibera CIPI del 26 novembre 1982 con effetto dal 3 maggio 1982.

12) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. I.S.A.T.*, con sede in S. Onofrio di Campli (Teramo), a decorrere dal 28 marzo 1985:

periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986;
delibera CIPI del 27 gennaio 1982 con effetto dall'8 giugno 1981.

13) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Vela Confezioni* di Roseto degli Abruzzi (Teramo), a decorrere dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 1° ottobre 1985 al 29 dicembre 1985;
delibera CIPI del 28 novembre 1985 con effetto dal 21 gennaio 1985.

14) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Vela Confezioni* di Roseto degli Abruzzi (Teramo), a decorrere dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 marzo 1986;
delibera CIPI del 28 novembre 1985 con effetto dal 21 gennaio 1985.

15) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Vela Confezioni* di Roseto degli Abruzzi (Teramo), a decorrere dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 30 marzo 1986 al 25 settembre 1986;
delibera CIPI del 28 novembre 1985 con effetto dal 21 gennaio 1985.

16) Lavoratori licenziati dall'azienda *ditta White*, con sede in Martinsicuro (Teramo), a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 29 settembre 1986 al 1° gennaio 1987;
delibera CIPI del 9 febbraio 1984 con effetto dal 1° aprile 1983.

17) Lavoratori licenziati dall'azienda *ditta White*, con sede in Martinsicuro (Teramo), a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 2 gennaio 1987 al 1° aprile 1987;
delibera CIPI del 9 febbraio 1984 con effetto dal 1° aprile 1983.

18) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. F.lli Zinno* di Frattamaggiore (Napoli), a decorrere dal 28 marzo 1985:

periodo: dal 3 aprile 1986 al 29 settembre 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 4 aprile 1983.

19) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. F.lli Zinno* di Frattamaggiore (Napoli), a decorrere dal 28 marzo 1985:

periodo: dal 30 settembre 1986 al 28 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 4 aprile 1983.

20) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ceramica Visconti*, Capodimonte (Napoli), a decorrere dal 13 settembre 1985:

periodo: dal 19 settembre 1986 al 17 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986;
delibera CIPI del 18 febbraio 1982 con effetto dal 29 giugno 1981.

21) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ceramica Casarte*, con sede in Salerno, a decorrere dal 12 dicembre 1981:

periodo: dal 18 agosto 1986 al 13 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982;
delibera CIPI del 12 dicembre 1978 con effetto dal 18 settembre 1978.

22) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. M.M.M. Industria* di Casapulla (Caserta), a decorrere dal 21 dicembre 1985:

periodo: dal 24 giugno 1986 al 26 settembre 1986;
delibera CIPI del 31 ottobre 1985 con effetto dal 12 novembre 1984.

23) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. M.M.M. Industria* di Casapulla (Caserta), a decorrere dal 21 dicembre 1985:

periodo: dal 27 settembre 1986 al 25 dicembre 1986;
delibera CIPI del 31 ottobre 1985 con effetto dal 12 novembre 1984.

24) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sitel*, con sede in Genova ed unità di Cosenza, Castrovillari, Catanzaro, Napoli, Salerno, Alessandria, Asti, Genova, Imperia, Frosinone, Sora, Roma e Sanremo, a decorrere dal 5 luglio 1984:

periodo: dal 5 gennaio 1985 al 9 aprile 1985;
delibera CIPI del 17 settembre 1981 con effetto dal 2 marzo 1981;
il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

25) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sitel*, con sede in Genova ed unità di Cosenza, Castrovillari, Catanzaro, Napoli, Salerno, Alessandria, Asti, Genova, Imperia, Frosinone, Sora, Roma e Sanremo, a decorrere dal 5 luglio 1984:

periodo: dal 10 aprile 1985 al 6 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 24 settembre 1985;
delibera CIPI del 17 settembre 1981 con effetto dal 2 marzo 1981;
il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 dicembre 1985 (punto 93).

26) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sitel*, con sede in Genova ed unità di Cosenza, Castrovillari, Catanzaro, Napoli, Salerno, Alessandria, Asti, Genova, Imperia, Frosinone, Sora, Roma e Sanremo, a decorrere dal 5 luglio 1984:

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 4 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 24 settembre 1985;
delibera CIPI del 17 settembre 1981 con effetto dal 2 marzo 1981;
il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 31 gennaio 1986 (punto 52).

27) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sitel*, con sede in Genova ed unità di Cosenza, Castrovillari, Catanzaro, Napoli, Salerno, Alessandria, Asti, Genova, Imperia, Frosinone, Sora, Roma e Sanremo, a decorrere dal 5 luglio 1984:

periodo: dal 5 gennaio 1986 al 4 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 24 settembre 1985;
delibera CIPI del 17 settembre 1981 con effetto dal 2 marzo 1981;
il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 agosto 1986 e 21 ottobre 1986 (punto 40 e 38).

28) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.r.l. Sitel*, con sede in Genova ed unità di Cosenza, Castrovillari, Catanzaro, Napoli, Salerno, Alessandria, Asti, Genova, Imperia, Frosinone, Sora, Roma e Sanremo, a decorrere dal 5 luglio 1984:

periodo: dal 5 aprile 1986 al 1° ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 24 settembre 1985;
delibera CIPI del 17 settembre 1981 con effetto dal 2 marzo 1981;
il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 ottobre 1986 (punto 39).

29) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Verrina*, con sede in Genova, a decorrere dall'8 settembre 1985:

periodo: dal 10 marzo 1986 al 12 giugno 1986;
delibera CIPI dell'11 dicembre 1980 con effetto dall'8 settembre 1980.

30) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Verrina*, con sede in Genova, a decorrere dall'8 settembre 1985:

periodo: dal 13 giugno 1986 al 9 dicembre 1986;
delibera CIPI dell'11 dicembre 1980 con effetto dall'8 settembre 1980.

31) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. S.A.C. - Società agricola calabrese*, stabilimento di Taranto, a decorrere dal 27 dicembre 1984:

periodo: dal 3 gennaio 1986 al 1° luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986;
delibera CIPI del 28 settembre 1982 con effetto dal 5 gennaio 1982.

32) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ghisio*, con sede in Milano e stabilimento in Pavia, a decorrere dal 24 aprile 1983:

periodo: dal 12 aprile 1986 al 10 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 31 gennaio 1980 con effetto dal 1° settembre 1979.

33) Lavoratori licenziati dall'azienda *ditta Nuova acciaieria di Pisogne*, con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia), a decorrere dal 17 dicembre 1984:

periodo: dal 18 giugno 1985 al 22 settembre 1985;
delibera CIPI del 26 novembre 1982 con effetto dal 1° novembre 1981.

34) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Redaelli e C.*, stabilimento di Peregallo di Lesmo (Milano), a decorrere dal 5 luglio 1984:

periodo: dal 6 gennaio 1985 al 10 aprile 1985;
delibera CIPI del 27 aprile 1984 con effetto dal 28 agosto 1983.

35) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Redaelli e C.*, stabilimento di Peregallo di Lesmo (Milano), a decorrere dal 5 luglio 1984:
periodo: dall'11 aprile 1985 al 7 ottobre 1985;
delibera CIPI del 27 aprile 1984 con effetto dal 28 agosto 1983.

36) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Cronert italiana*, stabilimento di Brescia, a decorrere dal 3 novembre 1984:
periodo: dal 5 maggio 1985 al 9 agosto 1985;
delibera CIPI del 20 luglio 1983 con effetto dal 26 aprile 1983.

37) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Hanil Italia*, con sede in Cosa Volpino (Bergamo) e stabilimenti in Gianico (Brescia) e Artogne (Brescia), a decorrere dall'11 gennaio 1986:
periodo: dal 15 luglio 1986 al 17 ottobre 1986;
delibera CIPI del 4 febbraio 1983 con effetto dal 31 maggio 1982.

38) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Hanil Italia*, con sede in Cosa Volpino (Bergamo) e stabilimenti in Gianico (Brescia) e Artogne (Brescia), a decorrere dall'11 gennaio 1986:
periodo: dal 18 ottobre 1986 al 15 gennaio 1987;
delibera CIPI del 4 febbraio 1983 con effetto dal 31 maggio 1982.

39) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Nuova Valigeria* di Campospinoso, sede Campospinoso e stabilimenti in Campospinoso (Pavia), a decorrere dal 18 settembre 1985:
periodo: dal 22 marzo 1986 al 24 giugno 1986;
delibera CIPI del 22 dicembre 1983 con effetto dal 5 settembre 1983.

40) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Francesco Lazzeri*, con sede e stabilimento in S. Giuliano Terme (Pisa), a decorrere dal 26 novembre 1983:
periodo: dal 20 febbraio 1986 al 18 agosto 1986;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984;
delibera CIPI del 4 febbraio 1983 con effetto dal 29 novembre 1982.

41) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.n.c. Francesco Lazzeri*, con sede e stabilimento in S. Giuliano Terme (Pisa), a decorrere dal 26 novembre 1983:
periodo: dal 19 agosto 1986 al 16 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984;
delibera CIPI del 4 febbraio 1983 con effetto dal 29 novembre 1982.

42) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.p.a. Ferradriatica*, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), a decorrere dal 26 giugno 1985:
periodo: dal 3 luglio 1986 al 29 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986;
delibera CIPI dell'11 dicembre 1980 con effetto dal 25 giugno 1980.

43) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Icet*, con sede in Moncalieri (Torino), a decorrere dal 26 novembre 1984:
periodo: dal 1° marzo 1986 al 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 12 luglio 1982.

44) Lavoratori licenziati dall'azienda *S.a.s. Icet*, con sede in Moncalieri (Torino), a decorrere dal 26 novembre 1984:
periodo: dal 30 maggio 1986 al 25 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 12 luglio 1982.

87A0672

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 25 novembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate in possesso dei requisiti contributivi previsti dai summenzionati articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Sidertecno* di Taranto:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

2) *S.r.l. Sidertecno* di Taranto:
periodo: dal 1° luglio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

3) *S.p.A. Maref* di Bondeno (Ferrara):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 20 luglio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 7 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) dal 1° ottobre 1986 *Enichem Base S.p.a.*, *S.p.a. Enichem Polimeri*, sede legale in Sassari, direzione generale a Milanofiori, Assago (Milano), lab. S. Donato Milanese (Milano), stabilimenti di Paderno Dugnano (Milano), Ravenna, Gela (Caltanissetta), Ragusa, Brindisi, Ferrara, Porto Marghera (Venezia) e Pisticci:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

2) *S.r.l. Beton cave*, con sede e stabilimento in Cava dei Tirreni (Salerno):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale.

3) *S.p.a. La Irpinia*, con sede e stabilimento in Pianodardine (Avellino):
periodo: dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

4) *S.p.a. Vanderwell Italia*, con sede e stabilimento in Brunico (Bolzano):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

5) *S.p.a. Lanificio Moessmer*, con sede, uffici e stabilimento in Brunico (Bolzano):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

6) *S.p.a. Acquafil*, con sede in Arco (Trento):
periodo: dal 2 novembre 1985 al 31 dicembre 1985;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale.

7) *S.r.l. Icam*, con sede in Priolo (Siracusa):
periodo: dal 25 agosto 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale.

8) *S.r.l. Fertilgest*, con sede in Roma ed unità produttive in Orbetello (Grosseto), Ravenna, Montemarciano (Ancona), Napoli-Bagnoli e Porto Gruaro (Verona):
periodo: dal 1° maggio 1986 al 31 dicembre 1986;
delibera CIPI: 2 maggio 1985;
causale: riorganizzazione aziendale.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalla azienda sotto specificata in possesso dei requisiti contributivi previsti dai summenzionati articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981 n. 155, nonché dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, per il periodo a fianco dell'azienda indicato:

S.p.A. Grandi Lavori, con sede in Roma e cantiere in Piombino (Livorno) periodo: dal 20 maggio 1985 al 9 marzo 1986.

87A0671

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Davoli, Fidenza, Maniago, Napoli, Paluzza e Sutrio.

Con decreto 27 settembre 1986, n. 1477, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno, in sinistra del torrente Melisso o Secco, segnato nel catasto del comune di Davoli (Catanzaro), al foglio n. 17, mappale 330, di complessivi mq 1050, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'11 giugno 1984, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Catanzaro; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 27 settembre 1986, n. 1810, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno, estromesso dall'alveo del torrente Stirone, con sovrastanti plinti, segnato nel catasto del comune di Fidenza (Parma), al foglio n. 53, mappale 754, di Ha 0.05.20, ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 ottobre 1985, in scala 1:50, dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 novembre 1986, n. 2093, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di terreno ex alveo roggia di Maniago, di mq 350, con fabbricato su di esso insistente, segnato nel catasto del comune di Maniago (Pordenone), al foglio n. 32, mappali 680, 712 e 713, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 21 dicembre 1985, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 novembre 1986, n. 2179, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di terreno ex alveo del torrente Pollena, della superficie complessiva di mq 1350, con porzione di fabbricato su di esso insistente, segnato nel catasto del comune di Napoli-Barra, al foglio n. 157, particelle 280, 281 e 282 parte, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 5 settembre 1985, dall'ufficio tecnico erariale di Napoli; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 27 settembre 1986, n. 1476, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno ex roggia di Casteons, di complessivi mq 65, segnato nel catasto del comune di Paluzza (Udine), allibrato alla partita speciale «Acque pubbliche esenti da estimo», ed indicato nella rilevazione catastale 12 dicembre 1985, prot. n. 44/623/84, con allegata planimetria, dell'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale e planimetria che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 novembre 1986, n. 2092, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di terreni della superficie complessiva di mq 6410, con manufatti su di essi insistenti, segnati nel catasto del comune di Sutrio (Udine), al foglio n. 16, mappali 353, 354, 641 ½ e 500 ½, ed indicati nella rilevazione catastale prot. n. 8307/1892/80, con allegata planimetria datata 1° febbraio 1984, rilasciate il 5 marzo 1984, dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale e planimetria fanno parte integrante del citato decreto.

87A0660

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Ruvo di Puglia», di delimitazione della relativa zona di produzione, di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminata la domanda presentata dagli interessati e la relativa documentazione allegata, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Ruvo di Puglia» (provincia di Bari) e l'autorizzazione all'utilizzo, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato, nonché del riferimento al nome dei seguenti vitigni: Bombino bianco B, Moscatello selvatico B, Moscato bianco B, Pampanuto B, Barbera N, Bombino nero N, Lambrusco Maestri N. Montepulciano N, Sangiovese N, Uva di Troia N;

Comunica

che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Ruvo di Puglia in provincia di Bari.

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Ruvo di Puglia» e l'autorizzazione all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati, come proposto dagli interessati, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A0696

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della C.R.A. popolare Palma di Montechiaro

Si comunica che in data 28 dicembre 1986 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della C.R.A. popolare Palma di Montechiaro (Agrigento), disposta con decreto dell'assessore al bilancio e alle finanze della regione siciliana in data 26 maggio 1985, a seguito della ricostituzione degli organi dell'amministrazione ordinaria.

87A0674

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.L.U.E.T. Soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 6850 del 30 dicembre 1986, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «C.L.U.E.T. Soc. coop. a r.l.», in Trieste, costituita il 26 febbraio 1962 per rogito notaio dott. Vladimiro Clarich di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dottor Alessandro Merlo con studio in Trieste presso lo studio Lonzar via S. Nicolò n. 27.

87A0699

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Pisa

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 luglio 1986 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Pisa;

Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 1986, modificato parzialmente con successivo decreto del 12 dicembre 1986, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Pisa, nell'ordine appresso indicato:

1)	La Rocca Pietro	punti	160,394	su	174
2)	Carbone Amato Pietro	»	154,092	»	
3)	Circosta Lorenzo	»	152,000	»	
4)	Pecora Vito	»	142,841	»	
5)	Guido Pasquale	»	140,301	»	
6)	Nardelli Antonio	»	137,867	»	
7)	Giacomelli Alvaro	»	133,180	»	
8)	Domina Mariano	»	131,082	»	
9)	Amico Salvatore	»	128,890	»	
10)	Sorge Giuseppe	»	128,592	»	
11)	Russo Alesi Domenico	»	128,290	»	
12)	Salvatore Fausto	»	128,068	»	
13)	Galatro Vittorio	»	127,809	»	
14)	Carlomagno Michele	»	127,715	»	
15)	Ciraulo Giorgio	»	127,690	»	
16)	Pianeselli Lamberto	»	127,148	»	
17)	Calì Francesco	»	126,332	»	
18)	Caleffi Esterino	»	126,195	»	
19)	Tescaroli Nereo	»	125,642	»	
20)	Colajanni Giovanni	»	125,199	»	
21)	Matarrese Sebastiano	»	125,017	»	
22)	Bova Antonino	»	124,950	»	
23)	Mele Leonardo	»	124,907	»	
24)	Piterà Francesco	»	124,423	»	
25)	Persegati umberto	»	124,305	»	
26)	Tantimonaco Carmine	»	123,893	»	
27)	Bove Romano	»	123,254	»	
28)	Capuano Rosario	»	122,926	»	
29)	Raso Bernardo	»	122,766	»	
30)	Cavallucci Romolo	»	122,580	»	
31)	Mele Marcello	»	122,453	»	
32)	Campagnari Gustavo	»	122,213	»	
33)	Dastoli Carmelo	»	121,820	»	
34)	Torella Michele	»	121,614	»	
35)	Franco Vincenzo	»	121,560	»	
36)	Rizzo Antonio	»	121,155	»	
37)	Totaro Francesco	»	120,842	»	
38)	Busillo Giovanni	»	120,754	»	
39)	De Felice Renato	»	120,193	»	
40)	Scopa Asterino	»	120,142	»	
41)	Sopranzetti Giuseppe	»	119,960	»	
42)	Pennacchia Giuseppe	»	119,241	»	
43)	Donato Antonino	»	119,105	»	
44)	Santoro Pasquale	»	118,660	»	
45)	Rizzo Gerlando	»	118,220	»	
46)	Longo Libero Benito	»	117,800	»	
47)	Caccavale Antonio	»	117,686	»	
48)	Caldarella Nicolò	»	117,673	»	
49)	Lo Savio Giovanni	punti	117,289	su	174
50)	Coniglione Sebastiano	»	117,060	»	
51)	Patriarca Mario	»	117,020	»	
52)	Altamura Pietro	»	116,633	»	
53)	Franco Nicolò	»	116,624	»	
54)	Rachele Gregorio	»	116,616	»	
55)	Liotti Francesco	»	115,866	»	
56)	Ugolotti Enrico	»	115,600	»	
57)	Pavonelli Giuseppe	»	115,088	»	
58)	Voi Ivar	»	114,849	»	
59)	Tangredi Giuseppe	»	114,450	»	
60)	Covani Demetrio	»	114,162	»	
61)	Porracchio Ignazio	»	113,883	»	
62)	Brocato Salvatore	»	113,772	»	
63)	Manoli Placido	»	113,317	»	
64)	Rotondi Albino	»	113,226	»	
65)	Barbieri Leonida	»	112,932	»	
66)	Nardone Luigi	»	112,719	»	
67)	Monea Luigi	»	112,284	»	
68)	Palmeri Antonio	»	111,627	»	
69)	Criscuoli Matteo	»	111,483	»	
70)	Di Turi Domenico	»	111,159	»	
71)	Piagneri Leo	»	110,865	»	
72)	Pedroli Alberto	»	110,807	»	
73)	Fiornovelli Gianfranco	»	110,333	»	
74)	Slongo Roberto	»	109,849	»	
75)	Maggese Giovanni	»	104,577	»	
76)	Bigoni Riccardo	»	104.477	»	
77)	Lenzetti Riccardo	»	103,582	»	
78)	Schiesaro Gianfranco	»	103,344	»	
79)	Potenza Giuseppe	»	102,948	»	
80)	Ardissone Carlo	»	102,865	»	
81)	Granatiero Bonaventura	»	102,061	»	
82)	Murdocco Francesco	»	100,749	»	
83)	Belloli Mario	»	100,743	»	
84)	Flora Giuseppe	»	95,690	»	
85)	Marrapodi Elio	»	90,161	»	
86)	Umbertazzi Eugenio	»	78,118	»	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1987

p. *Il Ministro:* CIAFFI

87A0607

Diario e modalità di effettuazione della prova pratica professionale per i concorsi pubblici a complessivi ventiquattro posti di custode.

Per sostenere la prova pratica professionale quale prova di esame dei concorsi pubblici per custode della terza qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno, indetti con decreto ministeriale 29 aprile 1985, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 1986, i candidati partecipanti ai singoli concorsi verranno convocati a cura delle rispettive commissioni esaminatrici mediante lettera raccomandata tassa a carico del destinatario, che verrà indirizzata al recapito indicato all'atto della domanda ovvero all'eventuale nuovo recapito, purché sia stato comunicato alla prefettura sede del relativo concorso mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, così come previsto dall'art. 3, ottavo comma, del bando di concorso.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di dispersione o ritardo di comunicazioni.

L'eventuale mancata presentazione dei candidati alla sede, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di convocazione, comporterà l'esclusione degli stessi dal concorso.

87A0677

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di ottocentotrentacinque sottotenenti di complemento dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i sottoindicati concorsi, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni nell'Arma o Corpo di appartenenza di sottotenenti di complemento dell'Esercito:

A) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di duecentoventiquattro sottotenenti di complemento provenienti dal 122° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 46° corso A.U.C. del Corpo tecnico, dal 40° corso A.U.C. del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), dal 91° corso A.U.C. del Corpo sanitario e dall'84° corso A.U.C. del Corpo veterinario, così ripartiti:

sedici dell'Arma dei carabinieri;

cinquantacinque dell'Arma di fanteria;

otto dell'Arma di cavalleria;

trentatre dell'Arma di artiglieria;

quarantuno dell'Arma del genio (ventidue pionieri e diciannove trasmissioni);

due del Corpo tecnico;

sedici del Corpo automobilistico;

uno del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari);

due del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);

otto del Corpo di amministrazione;

quaranta del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);

uno del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici-farmacisti);

uno del Corpo veterinario.

B) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di duecentodiciassette sottotenenti di complemento provenienti dal 123° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 47° corso A.U.C. del Corpo tecnico, dal 92° corso A.U.C. del Corpo sanitario e dall'85° corso A.U.C. del Corpo veterinario, così ripartiti:

sedici dell'Arma dei carabinieri;

cinquantaquattro dell'Arma di fanteria;

sette dell'Arma di cavalleria;

trentatre dell'Arma di artiglieria;

trentanove dell'Arma del genio (ventuno pionieri e diciotto trasmissioni);

due del Corpo tecnico;

quattordici del Corpo automobilistico;

due del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);

sette del Corpo di amministrazione;

quaranta del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);

due del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici-farmacisti);

uno del Corpo veterinario.

C) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di centosettantanove sottotenenti di complemento provenienti dal 124° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 48° corso A.U.C. del Corpo tecnico e dal 41° corso A.U.C. del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), così ripartiti:

sedici dell'Arma dei carabinieri;

cinquantacinque dell'Arma di fanteria;

sette dell'Arma di cavalleria;

trentatre dell'Arma di artiglieria;

quarantuno dell'Arma del genio (ventidue pionieri e diciannove trasmissioni);

due del Corpo tecnico;

quindici del Corpo automobilistico;

uno del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari);

due del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);

sette del Corpo di amministrazione.

D) Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di duecentoquindici sottotenenti di complemento provenienti dal 125° corso A.U.C. delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, dal 49° corso A U.C. del Corpo tecnico, dal 93° corso A.U.C. del Corpo sanitario e dall'86° corso A.U.C. del Corpo veterinario, così ripartiti:

sedici dell'Arma dei carabinieri;

cinquantaquattro dell'Arma di fanteria;

sette dell'Arma di cavalleria;

trentatre dell'Arma di artiglieria;

trentanove dell'Arma del genio (ventuno pionieri e diciotto trasmissioni);

uno del Corpo tecnico;

quattordici del Corpo automobilistico;

due del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);

sette del Corpo di amministrazione;

quaranta del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);

uno del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici-farmacisti);

uno del Corpo veterinario.

Art. 2.

I posti che in ciascun concorso non dovessero essere ricoperti nelle singole Armi e Corpi potranno essere portati in aumento a quelli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aventi concorrenti idonei in numero superiore a quello dei posti disponibili (considerando a tal fine Armi distinte il genio pionieri e il genio trasmissioni) assegnando un'unità per Arma secondo il seguente ordine ciclico: cavalleria, genio trasmissioni, genio pionieri, artiglieria e fanteria.

I posti che in ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, lettere *A)*, *B)*, *C)*, non dovessero essere comunque ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli del concorso successivo, cumulandoli con quelli eventualmente non ricoperti in Armi e Corpi del concorso stesso e ripartendoli secondo i criteri indicati al precedente comma.

I posti che in ciascun concorso non dovessero essere ricoperti nell'Arma dei carabinieri potranno essere portati in aumento a quelli del concorso successivo escludendo quelli di cui alla lettera *D)* che saranno devoluti alle singole Armi secondo i suddetti criteri.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi i sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina provenienti dai corsi A.U.C. indicati per ciascun concorso dell'art. 1, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto almeno tre mesi di detto servizio.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) e dovranno essere presentate o fatte pervenire dagli interessati al comando del reparto o ente dal quale dipendono entro i seguenti termini:

per il concorso di cui alla lettera *A)* dell'art. 1 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

per il concorso di cui alla lettera *B)* dell'art. 1 dal 7 aprile al 6 maggio 1987;

per il concorso di cui alla lettera *C)* dell'art. 1 dal 7 luglio al 5 agosto 1987;

per il concorso di cui alla lettera *D)* dell'art. 1 dal 13 ottobre all'11 novembre 1987.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

l'Arma o Corpo di appartenenza;

la data e il luogo di nascita;

il corso A.U.C. di provenienza;

il reparto o ente presso cui prestano servizio.

Alle domande i candidati dovranno allegare:

i documenti relativi a titoli tecnici, di studio o di specializzazione non risultanti dalla documentazione caratteristica, che essi ritengano utili ai fini della valutazione;

i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono a parità di merito i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi.

Art. 5.

I comandi e gli enti che riceveranno le domande dovranno indicare sulle stesse la data di presentazione con dichiarazione in calce o mediante bollo d'ufficio e trasmetterle subito al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

I comandi e gli enti suddetti dovranno altresì trasmettere al Ministero, unitamente alle domande, o al più tardi entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, i seguenti documenti:

a) copia del libretto personale aggiornato;

b) copia dello stato di servizio aggiornato;

c) dichiarazione di completezza del libretto personale, rilasciata dagli ufficiali interessati.

Art. 6.

Il Ministro della difesa può in ogni momento escludere dal concorso, con provvedimento motivato, qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per essere ammesso alla ferma volontaria di due anni.

Art. 7.

Per la valutazione dei requisiti e dei titoli dei candidati e per la formazione delle graduatorie sarà costituita, con successivo decreto, una commissione composta:

da un ufficiale generale o colonnello in s.p. dell'Esercito, presidente;

da quattro ufficiali superiori in s.p. dell'Esercito, membri, di cui il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Art. 8.

I titoli ed i requisiti da valutare per l'ammissione alla ferma oltre ai servizi prestati dai concorrenti dopo la nomina ad ufficiale sono i seguenti:

qualità morali, di carattere e fisiche;

qualità militari e professionali;

doti intellettuali e di cultura, con riguardo anche alla classifica al termine del corso A.U.C., ai titoli di studio superiori o posseduti in aggiunta a quello minimo richiesto per la nomina a sottotenente di complemento nell'Arma o Corpo di appartenenza e alle specializzazioni eventualmente conseguite.

Art. 9.

La commissione valutatrice procederà alla formazione delle graduatorie di merito dei concorrenti idonei in ciascun concorso sulla base dei complessi di elementi di cui all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati idonei all'ammissione alla ferma volontaria di due anni gli ufficiali ai quali la commissione assegnerà un punteggio non inferiore a diciotto trentesini per il complesso dei servizi prestati e dei titoli e requisiti previsti dal precedente art. 8.

A parità di punteggio saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Gli idonei che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti disponibili per ciascuna Arma o Corpo, saranno dichiarati vincitori del relativo concorso ed ammessi alla ferma volontaria di due anni, a decorrere dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

Gli ufficiali ammessi alla ferma potranno chiedere di essere prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro della difesa potrà ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Art. 11.

Gli ufficiali ammessi alla ferma saranno valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nel grado di sottotenente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da ufficiale, compreso quello di prima nomina.

Ai sensi dell'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali vincolati alle ferme biennali potrà essere riservato fino all'80 per cento dei posti annualmente messi a concorso per l'Arma dei carabinieri, per il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e per i Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione.

Agli ufficiali che termineranno senza demerito la ferma biennale saranno altresì conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Per quanto altro riguarda la posizione degli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di due anni, valgono le norme di cui agli articoli 37 e 38 della citata legge n. 574 del 1980.

Art. 12.

Gli ufficiali ammessi alla ferma, inoltre, potranno, ai sensi della legge n. 224 del 19 maggio 1986, concorrere per l'ammissione ai corsi di ufficiali piloti osservatori dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1987
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 36

87A0572

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/68, ad un posto di operaio comune di terza categoria con la qualifica di muratore.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 19-20 del 10-17 maggio 1984, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1983, registro n. 18, foglio n. 273, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli, alle categorie protette dalla legge n. 482/68 ad un posto di operaio comune di terza categoria qualifica di muratore, presso l'Università degli studi di Camerino, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1982, registro n. 74, foglio n. 342, ed è stato dichiarato il vincitore e gli idonei del concorso predetto.

87A0477

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Concorso ad un posto di operatore tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077:

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 e allegata tabella *N*;

Viste le delibere del senato accademico e del comitato tecnico amministrativo rispettivamente del 5 e 6 luglio 1984;

Vista la nota del Ministro della pubblica istruzione n. 3020 C/1 del 18 luglio 1984;

Vista la nota del presidente della facoltà di medicina e chirurgia n. 4152/PR dell'8 maggio 1985;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Considerato che, dei posti previsti dalla citata tabella *N*, è disponibile un posto di operatore tecnico (area funzionale tecnico-scientifica);

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore tecnico in prova nel ruolo del personale non docente dell'area funzionale tecnico-scientifica (quinta qualifica).

Art. 2.

La sede di servizio è presso la facoltà di medicina e chirurgia in Catanzaro.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non superiore a 35 anni e non inferiore a 18 anni, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relative all'elevazione di tale limite;

c) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

d) di aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado più diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;

e) di non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

f) di aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire all'Università degli studi di Reggio Calabria - Ufficio personale non docente - Via dei Correttori n. 8 - 89127 Reggio Calabria, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

a) cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i precedenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con la indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, dal notaio o dal segretario comunale ai sensi dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che sono dipendenti statali o prestano servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto rettorale, successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. La stessa sarà costituita come previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1984.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo nella sede e nei giorni che verranno comunicati mediante raccomandata tassa a carico del destinatario ad ogni candidato ammesso al concorso. Essi consisteranno in due prove pratiche:

1) impiego di semplici tecniche di laboratorio quali ad esempio, allestimento di soluzioni con operazioni di pesata e misure di volume, misure eseguite con apparecchi quali fotometro, spettrofotometro, fluorimetro, conduttimetro, pHmetro, contatore di radioattività. Tale prova dovrà essere accompagnata da relazione scritta sui principi teorici di funzionamento delle apparecchiature oggetto della prova:

2) impiego di tecniche o apparecchiature ad uso didattico quali fotocopiatrice, macchina per scrivere, ciclostile, proiettore per diapositive o films, impianto televisivo a circuito chiuso. Tale prova dovrà essere accompagnata da relazione scritta sui principi di funzionamento delle apparecchiature oggetto della prova.

Le prove non si intenderanno superate se il candidato non avrà riportato una votazione minima di sei decimi in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova sarà dato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido a norma di legge e provvisto di fotografia (carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto; tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale; fotografia recente applicata su carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio).

La votazione definitiva sarà determinata dalla media dei voti riportati nelle due prove pratiche.

Art. 8.

La graduatoria del vincitore e degli idonei è formata con l'osservanza delle vigenti disposizioni ed è approvata con decreto rettorale, sotto condizione sospensiva del possesso da parte dei candidati dei requisiti per l'ammissione al pubblico impiego.

Art. 9.

Il provvedimento di nomina è immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

La prestazione di servizio resa fino alla comunicazione della ricusazione del visto sarà comunque compensata.

Art. 10.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria e dichiarato vincitore del concorso, deve presentare a pena di decadenza entro il primo mese di servizio i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta legale, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni impediscano il godimento dei diritti predetti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non sono stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva;

8) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopre altri posti retribuiti alle dipendenze dello stato, enti pubblici o aziende private, o fruisce di redditi di lavoro subordinato; in caso affermativo il candidato dovrà optare per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali dichiarazioni concernenti le cause di risoluzione del precedente rapporto di pubblico impiego (art. 12, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957), e deve essere rilasciata anche in caso negativo.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di presentazione.

Gli impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2) e 6), ma dovranno esibire copia dello stato matricolare in carta legale e la dichiarazione di opzione.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo e sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Il candidato vincitore sarà invitato a regolarizzare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del primo mese di servizio la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 11.

Il vincitore del concorso o colui il quale subentrerà al vincitore rinunciatario, decaduto o dimissionario, sarà nominato, secondo l'ordine di graduatoria, nel ruolo del personale dell'area funzionale tecnico-scientifica (quinta qualifica) in qualità di operatore tecnico, in prova, della facoltà di medicina e chirurgia, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti, ed assegnato alla sede di servizio di cui all'art. 2.

Dalla data di effettiva assunzione in servizio al vincitore verrà attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 5.100.000 (qualifica quinta, classe iniziale), oltre agli assegni spettanti per legge.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, trascorsi favorevolmente i quali l'impiegato consegue la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Reggio Calabria, addì 13 febbraio 1986

Il rettore: QUISTELLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Catanzaro, addì 8 novembre 1986
Registro n. 49 Università, foglio n. 398

ALLEGATO 1

All'Università degli studi di Reggio Calabria - Ufficio del personale non docente - Via dei Correttori, 8 - 89127 REGGIO CALABRIA

Il sottoscritto .... nato a .... (provincia di ....) il .... e residente a .... via .... n. .... c.a.p. .... (1) chiede di partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore tecnico in prova nel ruolo del personale non docente dell'area funzionale tecnico-scientifica (quinta qualifica), facoltà di medicina e chirurgia.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....,

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978 art. 14, conseguiti rispettivamente il .... presso ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella posizione di ....;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo ....

Data, ...

Firma ....
(autenticazione della firma)

---

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.
(2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne riportate.

87A0444

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Messina, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1985, si svolgeranno presso i locali dell'istituto di fisica - facoltà scienze matematiche, fisiche e naturali - Università di Messina, secondo il seguente calendario:

prima prova: 20 febbraio 1987, ore 10,30;

seconda prova: 21 febbraio 1987, ore 10,30.

87A0754

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente medico (area funzionale di chirurgia - disciplina di ostetricia e ginecologia), presso l'unità sanitaria locale n. 71.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 71, ad un posto di assistente medico (area funzionale di chirurgia - disciplina di ostetricia e ginecologia), presso l'unità sanitaria locale n. 71.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 3 del 21 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero di Cuggiono (Milano).

87A0665

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina di igiene ed organizzazione servizi ospedalieri), presso l'unità sanitaria locale n. 71.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina di igiene ed organizzazione servizi ospedalieri), presso l'unità sanitaria locale n. 71.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 3 del 21 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero di Cuggiono (Milano).

87A0666

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore amministrativo presso l'istituto ortopedico «G. Pini» dell'unità sanitaria locale n. 75/1.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo, messo a concorso con bando 8 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 222 del 24 settembre 1986, presso l'istituto ortopedico «G. Pini» dell'unità sanitaria locale n. 75/1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 3 del 21 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'istituto ortopedico «G. Pini» dell'U.S.L. in Milano.

87A0685

REGIONE TOSCANA

Concorso a due posti di agente tecnico da destinare all'U.O. economato presso l'unità sanitaria locale n. 12

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di agente tecnico da destinare all'U.O. economato presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 61 del 24 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. personale dell'U.S.L. in Pisa.

87A0702

REGIONE CALABRIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

quindici posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina;

otto posti di assistente dell'area funzionale di chirurgia;

un posto di assistente dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 24 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Crotone (Catanzaro).

87A0683

Concorso a ventuno posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 28

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventuno posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 28.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 1 del 2 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Locri (Reggio Calabria).

87A0684

REGIONE PUGLIA

Concorso ad un posto di sociologo presso l'unità sanitaria locale BA/16

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di sociologo presso l'unità sanitaria locale BA/16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del 29 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Monopoli (Bari).

87A0701

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 25 del 31 gennaio 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore alle attività promozionali.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 100.000
- semestrale . . . L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 200.000
- semestrale . . . L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 22.000
- semestrale . . . L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 82.000
- semestrale . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 22.000
- semestrale . . . L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . L. 313.000
- semestrale . . . L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. 90.000
Abbonamento semestrale . . . L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221